



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912

Roma — Mercoledì, 22 maggio

Numero 121

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
> a domicilio e nel Regno: > 30; > 19; > 10
Per gli Stati dell'Unione postale: > 50; > 41; > 23
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.35 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunci 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa ai fogli degli annunci.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge n. 431 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 — R. decreto n. 444 concernente il servizio dei buoni quinquennali del tesoro creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191, ed autorizzati col R. decreto 5 aprile 1912, n. 292 — R. decreto n. 452 col quale vengono fissati i contrassegni relativi ai buoni quinquennali del tesoro creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191 — RR. decreti nn. 437, 438, 440 e 441 riflettenti: Istituzione di Collegi di probiviri per talune industrie in Como ed in Bergamo — Erezione in ente morale e relativa approvazione di statuto — Trasformazione del patrimonio di varie Confraternite — Relazione e R. decreto per la proroga dei poteri del R. commissario straordinario di Potenza — Ministero della guerra: Manifesto per chiamata alle armi per istruzione — Corte dei conti e Ministero della pubblica istruzione: Disposizioni nei personali dipendenti — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Camera dei deputati: Seduta del 21 maggio 1912 — Diario estero — Diario della guerra — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 431 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 115 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi, motori, armi a bordo ed a terra », n. 116 « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi », n. 127 « Fondo complementare per le costruzioni navali (legge 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630) » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuova costruzione:

- 1° nave da battaglia di 1ª classe *Dante Alighieri*
- 2° nave da battaglia di 1ª classe *Conte di Cavour*;
- 3° nave da battaglia di 1ª classe *Giulio Cesare*;
- 4° nave da battaglia di 1ª classe *Leonardo da Vinci*;
- 5° nave da battaglia di 1ª classe *Andrea Doria*;
- 6° nave da battaglia da 1ª classe *Duilio*;
- 7° nave esploratrice *Quarto*;
- 8° nave esploratrice *Marsala*;
- 9° nave esploratrice *Nino Bixio*;
- 10° nave bacino sommergibili;
- 11° nave sussidiaria per stazioni nell'America del sud;
- 12° acquisto di un trasporto usato per servizi dipartimentali;
- 13° costruzione di una nave per servizio idrografico;
- 14° naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;
- 15° navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.

Art. 3.

A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1912-913, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 7,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

Art. 4.

È approvato il bilancio del R. Comitato talassografico italiano per l'esercizio 1912-913, di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913
Num.	Denominazione	
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
<i>CATEGORIA I. — Spese effellive.</i>		
Spese generali.		
1.	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,275,000 —
2.	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	122,000 —
3.	Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - (Spese fisse)	45,600 —
4.	Ministero - Spese varie d'ufficio	94,300 —
5.	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi	90,000 —
6.	Biblioteche della R. marina	22,000 —
7.	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	12,000 —
8.	Spese postali	18,000 —
9.	Spese di stampati per l'Amministrazione centrale	40,000 —
10.	Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	20,000 —
11.	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	44,000 —
12.	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	1,000 —

13.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria)	per memoria
14.	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
15.	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	17,100 —
16.	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	5,000 —
17.	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	97,000 —
18.	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare	95,000 —
19.	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra	50,000 —
20.	Sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie	108,000 —
21.	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemeranza)	8,000 —
22.	Spese casuali	10,000 —
23.	Premi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	2,000 —
		2,181,000 —

Debito vitalizio.

24.	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	7,650,000 —
25.	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)	2,250,000 —
26.	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	15,000 —
27.	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di San Bartolomeo e dei fattorini semaforici (legge 15 luglio 1906, n. 348)	7,500 —
		9,922,500 —

Spese per la marina mercantile.

28.	Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse)	912,000 —
29.	Personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse)	84,000 —
30.	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	423,000 —
31.	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	178,000 —
32.	Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione Reale per la riforma del Codice della marina mercantile	40,000 —
33.	Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi e delle Capitanerie di porto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,100 —

34. Spese di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile	45,000 —	58. Sovvenzione al Banco di Roma per il servizio fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306)	195,000 —
35. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto e canoni d'acqua . .	65,000 —	59. Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298).	60,000 —
36. Fitto di locali ad uso della marina mercantile	38,500 —	60. Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna	81,000 —
37. Telegrammi da spedirsi all'estero nell'interesse della marina mercantile	1,500 —	61. Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale. (Legge 13 giugno 1910, n. 306)	500,000 —
38. Spese postali della marina mercantile	2,500 —	62. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	270,000 —
39. Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile	23,000 —	63. Sovvenzione alle società assuntrici del trasporto del carbone per le ferrovie di Stato e per la R. marina (legge 6 luglio 1911, n. 674)	300,000 —
40. Acquisto di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per la marina mercantile	32,700 —	64. Sovvenzione per la linea di navigazione diretta fra l'Italia ed il Cile (legge 13 luglio 1911, n. 747)	500,000 —
41. Indennità speciali al personale della marina mercantile	42,800 —		<u>23,352,461 32</u>
42. Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina mercantile	16,000 —	Spese per fari e segnalamenti marittimi.	
43. Sussidi alla gente di mare, agli impiegati del basso personale della marina mercantile in attività di servizio	6,000 —	65. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e fanali - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	493,000 —
44. Arredamenti e spese varie della marina mercantile	71,500 —	66. Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari e fanali - Competenze	62,000 —
45. Sovvenzioni alle Casse invalidi e ad altri Istituti della marina mercantile	263,861 32	67. Indennità variabili, compensi diversi e sussidi al personale subalterno ordinario e straordinario	24,000 —
46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti - (Legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1889) (Spesa obbligatoria).	20,000 —	68. Indennità di residenza in Roma al personale subalterno ordinario e straordinario pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse)	2,100 —
47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria).	6,200,000 —	69. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi	813,020 —
48. Sovvenzione alla Società veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta	1,000,000 —	70. Pigionie pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse)	1,400 —
49. Sovvenzione alla Compagnia « Neederland » per il servizio fra Genova e Batavia	70,000 —	71. Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e fanali	25,500 —
50. Sovvenzione alla ditta « Successori di Sansone Forlì di Ravenna » per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (Legge 5 aprile 1908, n. 111)	60,000 —		<u>1,418,020 —</u>
51. Sovvenzione alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per servizi marittimi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina (legge 13 giugno 1910, n. 306)	9,200,000 —	Spese per la marina militare.	
52. Rimborso spesa di passaggio del Canale di Corinto	80,000 —	72. Stato maggiore generale	4,390,000 —
53. Sovvenzione alla Società di navigazione « Puglia » per i servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306).	1,250,000 —	73. Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,930,000 —
54. Sovvenzione per servizi dell'Arcipelago Toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306)	400,000 —	74. Corpo sanitario - Personale militare e civile	890,000 —
55. Sovvenzione alla Società siciliana di navigazione per i servizi delle isole Eolie e di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)	385,000 —	75. Corpo di commissariato militare marittimo	960,000 —
56. Sovvenzione per il servizio delle isole Partenopee e Pontine (legge 13 giugno 1910, n. 306).	220,000 —	76. Ufficiali del Corpo Reale equipaggi	500,000 —
57. Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » per i servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306)	305,000 —	77. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	165,000 —
		78. Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	15,300,000 —
		79. Corpo Reale equipaggi - Vestiario	2,060,000 —
		80. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie	598,000 —
		81. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria)	5,200,000 —
		82. Difese costiere - Personale	462,000 —
		83. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri	400,000 —
		84. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali di servizio nei RR. arsenali	340,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	2,181,000 —
Debito vitalizio	9,922,500 —
Spese per la marina mercantile	23,352,461 32
Spese per fari e segnalamenti marittimi.	1,418,020 —
Spese per la marina militare	161,831,100 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	198,705,031 32

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	215,000 —
Spese per la marina mercantile	per memoria
Spese per fari e segnalamenti marittimi.	810,000 —
Spese per la marina militare	14,432,560 —

Totale della categoria prima della parte straordinaria 15,457,560 —

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). 214,162,641 32

CATEGORIA IV. — *Partite di giro* 2,723,527 44

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	214,162,641 32
Categoria IV. — <i>Partite di giro</i>	2,723,527 44
Totale generale	216,886,168 76

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

ELENCO dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 121.

(Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Cap. n. 72. Stato maggiore generale

- » 73. Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti).
- » 74. Corpo sanitario - Personale militare e civile.
- » 75. Corpo di commissariato militare marittimo.
- » 76. Ufficiali del corpo R. equipaggi.
- » 77. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse).
- » 78. Corpo R. equipaggi - Paghe alla bassa forza.
- » 79. Corpo R. equipaggi - Vestiario.
- » 80. Corpo R. equipaggi - Soprassoldi e spese varie.
- » 81. Corpo R. equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).
- » 82. Difese costiere - Personale.
- » 83. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri.
- » 84. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali.

Cap. n. 85. Indennità per personali militari della R. marina.

- » 86. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali.
- » 88. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
- » 90. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).
- » 93. Viveri a bordo ed a terra.
- » 94. Servizio ospitaliero per militari del corpo R. equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie).
- » 95. Istituti di marina (R. scuola navale di guerra - R. Accademia navale - R. scuola di sanità militare marittima) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.
- » 103. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della R. marina.
- » 123. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

Bilancio di previsione del R. Comitato talassografico italiano per l'esercizio 1912-1913.

Entrata.

1. Contributo dello Stato, iscritto nel bilancio del Ministero della marina (legge 13 luglio 1910, n. 442)	60,000 —
2. Contributi e proventi diversi	per memoria
	60,000 —

Spesa.

1. Personale - Indennità al segretario, tesoriere, archivistica - Indennità ai direttori del servizio aereologico (Spese fisse)	18,320 —
2. Indennità di viaggio e di trasferta ai membri del Regio Comitato e al personale dipendente	9,000 —
3. Servizio aereologico	10,000 —
4. Spese per le pubblicazioni	5,000 —
5. Spese per stampati, cancelleria, posta, telografo, di spedizione	1,200 —
6. Spese per mobili, arredamento locali, acquisto di libri e di reagenti	3,000 —
7. Acquisto di strumenti e dotazioni scientifiche	2,000 —
8. Spese impreviste	3,500 —
9. Fondo per la costruzione degli Istituti scientifici	7,980 —
	60,000 —

RIEPILOGO.

Entrata	60,000 —
Spesa	60,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

Il numero 444 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 marzo 1912, n. 191, con la quale è data al Ministero del tesoro facoltà di emettere, durante gli esercizi finanziari 1911-1912 e 1912-1913, buoni quinquennali del tesoro, in sostituzione dei titoli redimibili 3,50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate, e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili;

Veduto il Nostro decreto 5 aprile 1912, n. 292, che autorizza una emissione di buoni quinquennali per lo ammontare di duecentocinquanta milioni, in conto dei trecento consentiti dalla legge 21 marzo 1912, n. 191;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I buoni del tesoro quinquennali, istituiti con la legge 21 marzo 1912, n. 191, sono muniti di cedole semestrali scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre e sono emessi dalla Direzione generale del tesoro.

Essi sono al portatore, e si distinguono nelle serie seguenti:

Serie A	da L.	2.000
Id. B	da >	5.000
Id. C	da >	10.000
Id. D	da >	20.000
Id. E	da >	50.000

I buoni hanno un numero progressivo per ciascuna serie e per ciascuna emissione, portano il suggello a secco del Ministero del tesoro, e sono sottoscritti dal direttore generale del tesoro e muniti del visto della Corte dei conti.

I loro contrassegni caratteristici sono stabiliti con apposito decreto Reale.

Art. 2.

L'emissione dei buoni quinquennali è autorizzata per decreto Reale.

I buoni, di cui sia autorizzata l'emissione, sono allestiti dall'officina delle carte valori di Torino, e vengono custoditi presso la Tesoreria centrale in apposita cassaforte con serrature a-differente congegno.

La loro introduzione ed estrazione dalla cassaforte avviene alla contestuale presenza dei detentori delle tre chiavi e di un funzionario, delegato all'uopo dal direttore generale del tesoro, per l'ufficio incaricato del servizio amministrativo dei buoni. Essi non possono essere estratti dalla cassa, così per le scritturazioni e per le operazioni di emissione, come per la spedizione alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, se non sopra ordine del direttore generale.

Il movimento d'introduzione e di estrazione deve risultare da apposito registro, in quadrupliche esemplare, su cui i quattro funzionari anzidetti convalidano con la loro firma ogni operazione. Uno degli esemplari del registro è conservato nella cassa; gli altri sono consegnati, rispettivamente, al tesoriere, al controllore e all'ufficio della Direzione generale del tesoro incaricato del servizio dei buoni.

Art. 3.

Le somme per l'acquisto dei buoni, sono versate presso la tesoreria centrale o presso una delle sezioni di R. tesoreria provinciale, nelle epoche e nei limiti determinati dalla Direzione generale del tesoro, e debbono essere descritte con la fattura, di cui all'art. 261 del regolamento di contabilità generale.

All'atto del versamento le tesorerie rilasciano quietanza dal bollettario per le entrate dello Stato con le seguenti indicazioni, oltre a quelle prescritte dalle norme generali:

a) nome, cognome e paternità della persona, o denominazione dell'ente, per conto del quale richieggonsi i buoni;

b) l'ammontare della somma versata, la quantità e i tagli dei buoni da acquistarsi.

Art. 4.

Con riferimento alla quietanza, di cui all'articolo precedente, la tesoreria emette e consegna alla parte versante un titolo provvisorio, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, che deve poi venir restituito all'atto della consegna dei buoni, secondo quanto è prescritto dal successivo art. 8, comma 1°.

Ove poi la consegna debba farsi a persona diversa da chi eseguisce il versamento, il che deve risultare dalla relativa fattura, se ne fa espressa menzione nel titolo provvisorio, salvo quanto è disposto nel 2° comma del citato articolo.

Art. 5.

Oltre alle casse indicate nell'art. 3, la Direzione generale del tesoro ha facoltà di ricevere i versamenti per acquisti di buoni quinquennali anche presso i suoi corrispondenti all'estero, con le modalità che verranno stabilite caso per caso.

Verificandosi l'eventualità di cui al comma precedente, la quietanza di versamento, di cui all'art. 3, potrà, agli effetti dell'articolo susseguente, essere sostituita dal duplicato della ricevuta rilasciata alla parte versante dalla banca autorizzata a ricevere il versamento, salva, naturalmente, l'imputazione del versamento stesso al bilancio dell'entrata mediante quietanza del tesoriere centrale in seguito a ordini di portafoglio.

Art. 6.

La Direzione generale del tesoro, in base ai documenti ricevuti, procede alle occorrenti operazioni per l'emissione dei buoni richiesti e compie le conseguenti registrazioni nelle proprie scritture.

Trasmette, quindi, con un doppio elenco descrittivo e con le rispettive quietanze, i buoni da emettersi alla Corte dei conti, la quale, accertata la regolarità dell'emissione in base a tali documenti, appone ai buoni stessi il proprio visto e ne tien nota nelle sue scritture, conformi con quelle tenute dalla Direzione generale del tesoro.

Avuti i titoli in restituzione dalla Corte dei conti, opera la separazione dalle corrispondenti contromatrici che conserva presso di sé, e provvede immediatamente per l'invio dei buoni, accompagnandoli da elenchi verbali in doppio, alla tesoreria centrale ed alle sezioni di R. tesoreria provinciale, cui spetta di farne la consegna agli acquirenti, dandone, nel tempo stesso, avviso ai rispettivi delegati del tesoro.

Art. 7.

I pieghi assicurati sono aperti dalle sezioni di tesoreria col concorso dei delegati del tesoro, i quali, ove rilevino irregolarità o discrepanze nei buoni, ne fanno annotazione in calce dell'elenco di invio e ne danno per telegrafo immediata partecipazione alla Direzione generale del tesoro.

Tali operazioni presso la tesoreria centrale sono compiute dal tesoriere centrale col concorso del controllore capo e del funzionario detentore della terza chiave della cassa di riserva.

La custodia dei buoni quinquennali nelle tesorerie fino alla consegna alle parti è fatta nei modi stabiliti dall'art. 620 del regolamento di contabilità generale.

Il controllore capo della tesoreria centrale e i delegati del tesoro tengono un giornale di carico e scarico del movimento dei buoni di cui trattasi.

Art. 8.

La tesoreria centrale e le sezioni di R. tesoreria provinciale, previo accertamento dell'identità personale, consegnano i buoni alla persona indicata nella ricevuta provvisoria, in seguito a richiesta della persona e contro ritiro di tale ricevuta, debitamente sottoscritta.

La Direzione generale del tesoro ha facoltà di autorizzare la consegna dei buoni stessi a persona od ente diversi da quelli indicati nella ricevuta provvisoria, dietro domanda con firma debitamente autenticata e dietro osservanza delle modalità e cautele volute dal regolamento di contabilità generale in materia di pagamenti di mandati o di altri ordini di spesa, fermo restando l'obbligo della tesoreria d'accertare l'identità del ritirante e di provvedere al contemporaneo riutilizzo della ricevuta provvisoria, regolarmente firmata.

Art. 9.

Nel caso di smarrimento o distruzione del titolo provvisorio, di cui all'art. 4, e della contromatrice del buono, si provvede a senso dell'art. 593 del regolamento di contabilità generale.

Art. 10.

Il pagamento degli interessi dei buoni del tesoro quinquennali si eseguisce, alle rispettive scadenze, nel Regno, dalla tesoreria centrale e dalle sezioni di R. tesoreria provinciale.

Esso può anche eseguirsi all'estero dai corrispondenti del tesoro in Parigi, Londra o Berlino di ciò incaricati, sempre che i buoni non sieno stampigliati con la dichiarazione di esclusiva pagabilità nel Regno, a termini del R. decreto 5 aprile 1912, n. 292.

Il pagamento all'estero è fatto rispettivamente in franchi, sterline e marchi alla pari con la valuta italiana, secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro, sempre che i buoni non portino stampigliata l'indicazione di pagabilità in una determinata valuta, a un cambio prestabilito nella stampigliatura medesima.

Art. 11.

Gli espositori delle cedole debbono accompagnarle con una distinta da essi sottoscritta e con l'indicazione del loro domicilio. Le cedole debbono essere in tale distinta descritte in ordine progressivo per valore e per numero di iscrizione, e del loro ammontare deve essere fatto l'epilogo, con l'indicazione della somma da pagarsi.

Le distinte sono dagli espositori presentate alle tesorerie. Queste si assicurano che le cedole siano giunte a maturità di pagamento, e non siano prescritte; confrontano singolarmente le cedole con la distinta per constatare la perfetta corrispondenza tra loro nelle volute indicazioni, e, accertatesi della legittimità e regolarità delle cedole stesse, e che esse non sieno perforate, tagliate o prive di margini laterali, ne corrispondono l'importo, procedendo allo immediato loro annullamento mediante perforazione a macchina ed applicazione del bollo a calendario.

Le distinte di cui al precedente articolo e quelle in applicazione all'art. 16 vengono conservate dagli uffici pagatori e dalle case estere, incaricate del servizio dei buoni, almeno per un quinquennio.

Art. 12.

Giornalmente le sezioni di tesoreria, scritturate opportunamente le cedole dei buoni pagate, ne compilano, in doppio esemplare, una apposita situazione, nella quale debbono essere messe in evidenza le cedole della prossima scadenza ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, a termini dell'art. 20.

Il delegato del tesoro, o un suo rappresentante, in contraddittorio col capo della sezione, o d'un suo rappresentante riscontra, per quantità e valore, le cedole pagate e scritturate dalla sezione, ai

solli effetti dell'art. 9, n. II, del regolamento per il servizio di tesoreria dello Stato, approvato con Reale decreto 15 gennaio 1895, n. 16. Egli, inoltre, si accerta che le cedole sieno state annullate nei modi stabiliti dall'articolo precedente.

Riconosciuta l'esatta corrispondenza delle cedole con la relativa situazione giornaliera, il delegato sottoscrive questa insieme col capo della sezione, ritirandone uno degli esemplari e restituendo l'altro alla sezione.

Le risultanze di tale situazione debbono concordare esattamente col registro-giornale tenuto dalla sezione di tesoreria, la quale, in caso di discordanza, procede agli opportuni riscontri per rintracciare le cause e compiere le necessarie correzioni.

Art. 13.

Alla fine di ciascun mese le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono, col mezzo del delegato del tesoro, alla Direzione generale del tesoro, in appositi elenchi, la contabilità delle cedole pagate. L'esattezza degli elenchi e delle corrispondenti dimostrazioni riepilogative, col riscontro dei titoli, è riconosciuta dal delegato del tesoro, il quale vidima gli elenchi ed i riepiloghi e li riconsegna alla sezione di tesoreria perchè li spedisca in piego raccomandato alla Direzione generale del tesoro.

Art. 14.

La Direzione generale del tesoro, ricevuti i pieghi e proceduto alla verifica dei titoli, accerta l'esattezza delle somme pagate ed eseguisce le registrazioni di scarico sulle proprie scritture.

Trasmette poi un esemplare degli elenchi e dei riepiloghi, unitamente alle cedole estinte, alla Corte dei conti per i suoi riscontri e per il conseguente rilascio delle dichiarazioni di regolarità a scarico delle tesorerie, dopo di che sarà provveduto dalla Direzione generale del tesoro alla imputazione delle somme pagate al competente capitolo del bilancio.

Art. 15.

I portatori dei buoni dovranno far conoscere con lettera alla Direzione generale del tesoro, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della scadenza, da quale degli uffici pagatori, specificati nell'art. 10, intendano ottenere il rimborso dei loro buoni.

In tale lettera, debitamente sottoscritta, dovranno essere chiaramente specificati, per serie e per numero, i buoni di cui si chiede il rimborso.

La Direzione generale del tesoro, ricevuta la domanda, provvederà a trasmettere all'ufficio pagatore le contromatrici dei buoni, insieme con le istruzioni del caso.

Si osserveranno, per il pagamento della somma capitale dei buoni, le formalità prescritte dall'art. 11 per il pagamento degli interessi semestrali.

Art. 16.

Le tesorerie eseguono il pagamento dei buoni previo confronto con le relative contromatrici.

Il pagamento è fatto dietro quietanza del portatore.

Nell'effettuazione dei pagamenti devono osservarsi le cautele e le formalità di cui all'art. 11 del presente decreto, ed agli articoli 439, 441, 444 del regolamento di contabilità generale.

Ai buoni pagati le tesorerie uniscono le contromatrici corrispondenti. Gli uni e le altre sono prodotti a corredo delle contabilità mensili, sotto l'osservanza ed agli effetti delle norme stabilite negli articoli 13 e 14.

Art. 17.

Gl'interessi non riscossi per la durata d'un quinquennio sono prescritti a favore del tesoro dello Stato.

I buoni cessano d'essere fruttiferi d'interesse a partire dalla data in essi indicata pel loro rimborso.

L'ammontare capitale del buono, non riscosso per trenta anni continui da tale data, va parimente prescritto a favore del tesoro.

L'importo degli interessi colpiti dalla prescrizione sarà introitato in conto proventi del tesoro, ed all'uopo la Direzione generale del tesoro emetterà annualmente, per le cedole prescritte, mandato di pagamento da commutarsi in quietanza d'entrata, con imputazione al relativo capitolo a favore del tesoriere centrale.

Analogamente si procederà per l'ammontare capitale dei buoni prescritti.

Art. 18.

I buoni del tesoro quinquennali possono, su domanda del loro esibitore, essere riuniti o suddivisi in altri dei tagli indicati all'articolo 1.

A tal uopo i buoni debbono essere consegnati alla tesoreria centrale o ad una sezione di R. tesoreria provinciale muniti delle cedole del semestre in corso e dei semestri successivi. L'ufficio ricevente ne rilascia ricevuta al depositante, e, annullati i titoli senza alterarne le caratteristiche essenziali, ne cura, per mezzo, se del caso, della delegazione del tesoro, la trasmissione con la domanda del depositante medesimo e con un doppio elenco descrittivo all'Amministrazione centrale, la quale, col concorso della Corte dei conti, provvede all'emissione dei nuovi titoli nei modi prescritti dall'articolo 6.

Nella domanda di divisione o di riunione deve indicarsi la persona o le persone incaricate di ritirare i nuovi buoni quando il depositante non intenda ritirarli egli stesso. Tale incarico si ha per revocabile, salva contraria dichiarazione.

Art. 19.

Gli Istituti di emissione possono investire nei nuovi buoni tutte le somme che abbiano, per legge, facoltà di impiegare in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, inclusi i buoni del tesoro ordinari, senza altro limite che quello esistente per questi stessi impieghi.

Gli Istituti di emissione possono fare anticipazioni su detti buoni fino a due anni, in conformità del disposto dell'art. 29, n. 1, della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico).

Art. 20.

È autorizzato il ricevimento delle cedole in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza.

Art. 21.

La Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione della massa guardie di finanza, le Istituzioni di pubblica beneficenza, le Casse di risparmio, ed in genere ogni corpo od ente morale, che, per disposizioni di leggi, decreti, e regolamenti siano tenuti o autorizzati ad impiegare i loro fondi disponibili in titoli di Debito pubblico, possono provvedere a tali impieghi coi nuovi buoni quinquennali.

Art. 22.

I buoni quinquennali sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, dei Comuni e delle Provincie e di ogni altra pubblica amministrazione, ed anche negli appalti delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Possono i buoni stessi essere depositati come sopra anche per dote o per qualsiasi altro effetto giuridico determinato.

Il deposito è in ogni caso esente da tassa di custodia.

Art. 23.

I depositi di cui all'articolo precedente saranno ricevuti, amministrati e restituiti con le norme vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti.

La Cassa predetta sarà tenuta a riscuotere gli interessi alle scadenze semestrali ed a provvedere al pagamento di essi con le stesse modalità prescritte per i depositi in effetti pubblici.

La Cassa medesima provvede, altresì, alle scadenze quinquennali dei buoni depositati, a riscuotere l'importo e ad effettuare il deposito in numerario, ovvero, a sostituirli con altri buoni o titoli emessi o garantiti dallo Stato, secondo le prescrizioni dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 24.

L'espropriazione e l'eventuale alienazione dei buoni dati in cauzione sono ordinate dalla competente autorità amministrativa o giudiziaria ed hanno luogo per mezzo della Direzione generale del tesoro.

Art. 25.

In caso di esproprio dei buoni dati in cauzione, la Cassa dei depositi e prestiti, in base al decreto dell'autorità competente, dispone la restituzione dei buoni medesimi e il contemporaneo loro invio alla Direzione generale del tesoro.

La Direzione generale del tesoro provvede alla consegna dei buoni espropriati all'ordine o del creditore espropriante o di chi altri sia indicato nel decreto, provvedendo alla consegna nel modo consueto.

Qualora l'espropriazione non comprenda gli interessi maturati, la Direzione generale del tesoro provvede al pagamento, a favore dell'avente diritto, delle cedole scadute e non riscosse, e, per gli interessi dell'anno in corso, al pagamento del prorata fino al giorno dell'espropriazione. Per la parte degli interessi decorrendi dal giorno della espropriazione fino alla prima scadenza semestrale, la Direzione generale del tesoro provvede, a suo tempo, al pagamento a favore del proprietario nuovo del buono, mediante mandato diretto, consegnandosi in questo caso il detto buono senza la cedola del semestre in corso all'atto dell'espropriazione.

Art. 26.

Quando i buoni dati in cauzione sono espropriati per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, la Direzione generale del tesoro provvede all'alienazione dei buoni espropriati ed al versamento in tesoreria delle somme ricevute, con attribuzione ai competenti capitoli del bilancio dell'entrata.

Art. 27.

Nelle cauzioni prestate nell'interesse dello Stato e in quelle per l'appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie delle imposte dirette, la sostituzione di buoni quinquennali del tesoro alla rendita consolidata ha luogo calcolando i buoni del tesoro secondo il loro importo e le rendite secondo il valore capitale pel quale fu ammessa per cauzione.

L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e quella del Debito pubblico procederanno allo svincolo della rendita depositata o annotata di vincolo per cauzione sulla esibizione della polizza di deposito dei buoni dati in cauzione.

Art. 28.

I buoni quinquennali sono equiparati ai titoli di debito consolidato per gli impieghi che le Compagnie di assicurazione sulla vita, italiane ed estere, debbono fare agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio e delle altre vigenti disposizioni.

Art. 29.

Gli interessi dei buoni del tesoro quinquennali depositati dalle Compagnie di assicurazione sulla vita, giusta l'articolo precedente sono riscossi alla loro scadenza a cura dell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ed impiegati nell'acquisto di altri buoni della stessa specie, oppure in titoli del consolidato, nei modi stabiliti dall'art. 55 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, per l'esecuzione del Codice di commercio.

Allorché i buoni siano giunti a scadenza o divenuti rimborsabili, i rappresentanti delle società intestatarie dei depositi dovranno so-

stituirli con titoli del consolidato, per un capitale effettivo non minore di quello divenuto esigibile. In difetto, la Cassa dei depositi e prestiti riscuoterà il capitale e ne curerà il reimpiego come per l'importo derivante dagli interessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 452 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 marzo 1912, n. 191, con la quale sono stati creati i buoni del tesoro quinquennali;

Veduto il Nostro decreto 5 aprile 1912, n. 292, che autorizza un'emissione dei detti buoni per l'ammontare di lire duecento cinquanta milioni con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1912, in conto dei trecento consentiti dalla legge suindicata, per provvedere alle spese ferroviarie;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I buoni del tesoro quinquennali, autorizzati con la legge 21 marzo 1912, n. 191, sono stampati su carta filigranata bianca conforme ai modelli visti d'ordine Nostro dal ministro del tesoro e depositati insieme col presente decreto negli archivi generali del Regno.

Nella parte superiore, riservata al titolo, la carta porta la leggenda in filigrana a filetto chiaro « Regno d'Italia » - « Ministero del tesoro » disposta su due linee in curva, contornata da un fregio rettangolare, e nella parte inferiore destinata alle cedole, la leggenda in caratteri alti maiuscoli a bastoncino, pure in filigrana « Regno d'Italia » disposta su due linee rette.

Ciascun buono consta di un foglio la cui facciata anteriore porta impresso sul titolo colla relativa matrice e contromatrice, ed il recto delle cedole semestrali; la facciata posteriore porta stampata, in grandi cifre, il valore capitale del buono ed il verso delle cedole anzidette.

Art. 2.

La parte anteriore del buono consta:

a) del fondo a guilloche, stampato nel titolo, nelle cedole e nelle liste di separazione, sui buoni della serie A, da L. 2000, con inchiostro color giallo-crango; sui buoni della serie B, da L. 5000, con colore bleu-

orientale; su quelli della serie C, da L. 10.000, con colore verde-minerale; su quelli della serie D, da L. 20.000, con colore bruno-cupo; su quelli della serie E, da L. 50.000, con colore bigio;

b) dell'ornato, stampato con inchiostro bruno-cupo, per tutti i cinque tagli, e costituito da una cornice rettangolare formata da piccole rosette e da piccoli nodi a corridietro. Detta cornice, che racchiude il testo del titolo, porta nella parte centrale del lato superiore una targa colla leggenda: « Regno d'Italia », sui due lati verticali porta due distinte targhette colle leggende « Legge 21 marzo 1912, n. 191 » « R. decreto 5 aprile 1912, n. 292 »;

c) del testo, stampato in color bruno-cupo per tutti i cinque tagli, tranne la numerazione in inchiostro nero, e composta della leggenda: « Buono del tesoro quinquennale » in caratteri stampatello a doppio filetto e delle indicazioni relative: al valore del buono ed alla data di rimborso del capitale, alla serie ed al numero progressivo del buono, alle condizioni riguardanti il servizio di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale, alla data di emissione, alle firme del direttore generale del tesoro e del rappresentante la Corte dei conti.

Due liste verticali e due orizzontali con le leggende: « Direzione generale del tesoro » servono a separare il titolo dalla matrice e dalla contromatrice e dalle cedole semestrali.

Nelle cedole semestrali è indicato l'importo degli interessi, la data di scadenza, nonchè il numero e la serie distintivi del buono.

Art. 3.

La parte posteriore del buono, per tutti i cinque tagli, è composta:

a) delle grandi cifre indicanti il valore capitale del buono, stampate su color bruno-cupo;

b) delle indicazioni in lingua francese relative all'importo delle singole cedole semestrali, alla scadenza e ai luoghi di pagamento, pur esse in color bruno-cupo.

I buoni sono muniti tanto sul titolo, quanto sulle cedole del bollo a secco della Direzione generale del tesoro.

Art. 4.

I buoni con capitale ed interessi pagabili solo nel Regno, portano stampata in rosso, sul recto del titolo e delle cedole semestrali, in senso diagonale da sinistra a destra, la leggenda « Pagabile nel Regno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 437

Regio Decreto 18 aprile 1912, col quale, sulla proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia, giustizia e dei culti, viene istituito un Collegio di probiviri per l'industria del vestiario, con sede in Como, composto di dodici probiviri, dei quali sei industriali e sei operai, e con giurisdizione sul territorio del comune di Como.

N. 438

Regio Decreto 25 aprile 1912, col quale, sulla proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia, giustizia e dei culti, vengono soppressi i Collegi di probiviri per l'industria del cotone ed affini, in Albino, e per le industrie del cotone, del lino, della canapa e della juta, con sede in Capriate d'Adda, e viene istituito un Collegio di probiviri per le industrie del cotone, del lino, della canapa e della juta, con sede in Bergamo, composto di quattordici probiviri, dei quali sette industriali e sette operai, e con giurisdizione sul territorio della provincia di Bergamo.

N. 440

Regio Decreto 2 maggio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la « Cucina di Beneficenza » di Belluno viene eretta in ente morale con amministrazione propria e ne è approvato lo statuto organico.

N. 441

Regio Decreto 5 maggio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno:

a) il fine inerente al patrimonio delle Confraternite di Maria SS. della Consolazione e di Prato, e dell'orazione e Morte di Spello (Perugia) venne trasformato nel senso che il patrimonio medesimo è interamente devoluto al locale Ospedale civico per i suoi fini di beneficenza;

b) il fine inerente al patrimonio delle Confraternite del SS. Crocifisso in Santa Maria e della SS. Trinità in San Lorenzo, pure di Spello, venne trasformato nel senso che il patrimonio stesso è devoluto totalmente al locale ricovero degli inabili con obbligo in questo di corrispondere alle Confraternite medesime, per spese di culto ritenute necessarie, l'annua somma rispettivamente di lire 400 e di lire 150;

c) il fine inerente al patrimonio delle seguenti Confraternite, pure esistenti in Spello, venne trasformato nel senso di destinare al locale Ricovero degli inabili il capitale corrispondente all'annua rendita per ciascuna di esse a fianco indicate:

Confraternita del SS. Rosario in Santa Maria, L. 119,23.

Confraternita del SS. Rosario in San Lorenzo, L. 117,60.

Confraternita del Terzo Ordine di San Francesco in Sant'Andrea, L. 48,20.

Confraternita del Sacramento in Collepino, L. 5,27.

Confraternita del SS. Rosario in Collepino, L. 0,16.

Confraternita del Sacramento in San Giovanni, L. 2,19.

Confraternita di San Giorgio nella chiesa del Mausoleo, L. 7,44.

Confraternita del SS. Sacramento in Santa Maria, L. 879,23.

Confraternita del SS. Sacramento in San Lorenzo, L. 787,66.

Confraternita del SS. Sacramento in San Andrea, L. 272,80.

Confraternita della SS. Concezione e Incoronata, L. 200.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 maggio 1912, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Potenza.

SIRE!

Per il riordinamento dell'Amministrazione comunale di Potenza, occorre adottare i provvedimenti per la sistemazione dell'azienda del panificio, assicurare l'esecuzione delle riparazioni occorrenti all'acquedotto, al cimitero ed a tutti gli stabili comunali e la costruzione del nuovo acquedotto e del nuovo edificio scolastico, mediante la concessione degli appalti dei lavori relativi.

Occorre inoltre procedere alla revisione dei regolamenti locali e alla liquidazione dei residui attivi e passivi e dare stabile assetto alla finanza, ovviando agli inconvenienti derivanti dalle irregolarità riscontrate nella registrazione dei canoni demaniali e accertando le conseguenti responsabilità.

Essendo all'uopo insufficiente il periodo normale della gestione, ormai prossimo a scadere, è indispensabile prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Potenza è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per il giorno 20 giugno p. v.:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1891;

b) gli iscritti della leva di mare sulla classe 1890 stati assegnati o trasferiti nella 2ª categoria e quindi passati nel R. esercito.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche i militari di 2ª categoria delle leve di terra e di mare sulle classi anteriori a quella del 1891, che non hanno ancora ricevuto l'istruzione, e che alla data del presente manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli anni scorsi vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati, nonché i militari di 2ª categoria non chiamati lo scorso anno per ragioni sanitarie.

Analogamente dovranno rispondere alla detta chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890, lasciati in licenza straordinaria, che dovevano prendere parte alla chiamata della 2ª categoria dello scorso anno e che per qualsiasi motivo non hanno ricevuto l'istruzione.

2. Possono essere ammessi a prendere parte all'istruzione militare, insieme agli uomini indicati nel numero precedente, gli iscritti della leva di terra in corso sulla classe 1892 stati arruolati in 2ª categoria e gli iscritti della leva di mare sulla classe 1891 già assegnati alla categoria stessa, nonché quelli trasferitivi di classi precedenti di cui le assegnazioni o i trasferimenti siano definitivi per essere avvenuti in base all'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

A tal uopo occorre che i detti iscritti si presentino nel giorno stabilito al sindaco del Comune di residenza o al deposito di fanteria di linea nella cui giurisdizione si trovano, muniti del loro congedo provvisorio di 2ª categoria.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano in (1) . . . dovranno presentarsi direttamente, con il foglio di congedo, alla caserma (2) . . . sita in (3) . . . n. . . ., nelle ore antimeridiane del 20 giugno p. v.

Tutti gli altri si presenteranno, muniti del foglio di congedo, al sindaco del Comune in cui risiedono nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 20 giugno, per essere subito inviati al deposito del . . . reggimento fanteria in

Avvertesi che i militari che non appartengono al distretto saranno in massima inviati al deposito di fanteria corrispondente al loro distretto di leva, ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1º maggio 1912 essi risiedevano nella giurisdizione di quel comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello B per il trasporto a tariffa militare nonché di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Dai comandanti dei distretti militari saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi;

b) coloro che abbiano l'unico fratello alle armi nelle truppe mobilitate;

(1) Indicare la città ove ha sede il deposito del reggimento di fanteria corrispondente al distretto che pubblica il manifesto.

(2) Nome della caserma.

(3) Via o piazza.

c) coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'Accademia e alla Scuola militare;

d) gli studenti delle Università o d'Istituti superiori e gli allievi missionari che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi nn. 6 e 7;

e) i militari che presentino domanda di passaggio alla 3ª categoria, osservato però, quanto all'attendibilità di tale domanda, le prescrizioni di cui al § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763;

f) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, non più tardi dell'11 giugno comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza. Il comandante del distretto di leva sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 0/0 sul numero complessivo degli uomini effettivamente chiamati alle armi. Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla presente chiamata per qualsiasi ragione.

6. I militari chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di Università o degli Istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la facoltà di chiedere negli anni successivi ulteriori rinvii sino al compimento degli studi ma non oltre il 23º anno di età) facendone domanda ai comandanti dei distretti, cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, non più tardi dell'11 giugno prossimo.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo di lire una, dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha frequentato durante l'anno accademico 1911-1912, il corso dell'Università o dell'Istituto superiore a cui è iscritto, ovvero, qualora l'aspirante sia laureando, che debba sostenere esami nella sessione di autunno.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di essere iscritto ad una società di tiro a segno e, ove non avesse ancora preso parte alle prescritte lezioni, dovrà obbligarsi a parteciparvi nel corrente anno senza di che non potrebbe essere ammesso ad ulteriori rinvii.

7. Potranno ottenere il rinvio stabilito dal precedente numero anche i militari, i quali comprovino di essere allievi interni in istituti del Regno riconosciuti come preparatori per le missioni.

Si avverte che per i militari i quali ottenessero eventualmente il rinvio dopo la loro presentazione alle armi, non si terrà alcun conto nella successiva chiamata per istruzione, dei giorni di servizio prestatati.

8. Coloro che comprovino, con documenti autentici rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, governative o pareggiate, che debbono sostenere esami entro il primo mese dal giorno stabilito per la presentazione alle armi, ovvero (con documenti ufficiali) che, entro lo stesso periodo di tempo, debbono presentarsi ad esami di concorso in pubbliche amministrazioni, potranno ottenere una proroga alla presentazione che li ponga in grado di sostenere gli esami stessi, proroga che, ad ogni modo, non potrà andare oltre il 20 luglio p. v.

9. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di tre mesi e mezzo di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza;

c) gli iscritti in servizio nella R. guardia di finanza e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

10. La frequenza del tiro a segno per un biennio, anche riprobandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa chiamata.

11. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non presentata e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio prodotta all'infuori dei casi specificati nel presente manifesto.

12. Per l'invio ai depositi dei militari, i sindaci si regoleranno analogamente a quanto è disposto per l'invio dei richiamati dai comuni ai corpi.

13. Gli uomini chiamati che si trovano alla sede del deposito presso il quale devono presentarsi, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stesso, l'indennità di trasferta di 1^a categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, appena giunti al deposito, l'indennità di trasferta di 1^a categoria per ciascuna giornata di viaggio.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità per il giorno della presentazione qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al deposito nelle ore antimeridiane del 20 giugno, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che per recarsi dal Comune al deposito, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

Coloro che provengano da un Comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento), munito del visto per la partenza del sindaco del Comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da Comuni dello stesso mandamento e riceveranno perciò per il giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di 1^a categoria, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

14. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità mediante certificato medico confermato dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena guariti.

Protraendosi la malattia, il suddetto certificato dovrà essere rinnovato allo scadere di 10 giorni, ed in base ad esso i militari potranno essere rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2^a categoria.

15. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito, saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Avvertesi inoltre che tutti coloro che si presenteranno con ritardo, saranno tratti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli di ritardo.

16. Il rilascio del *nulla osta* per il passaporto per i militari chiamati all'istruzione col presente manifesto che intendono recarsi all'estero, è sospeso da oggi fino a nuovo ordine.

17. I militari chiamati che aspirino a prestare servizio negli automobilisti del 6^o reggimento genio, dovranno farne domanda ai comandanti dei depositi ai quali si presenteranno, corredandola dei certificati comprovanti i loro requisiti di studio e professionali.

18. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolta di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 24 marzo 1912:

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale, a decorrere dal 16 marzo 1912:

Pedoja cav. dott. Armando, capo sezione di 2^a classe a L. 5000, promosso capo sezione di 1^a classe a L. 6000.

Vicario dott. Edoardo, primo segretario di 1^a classe a L. 4500, promosso capo sezione di 2^a classe a L. 5000.

Mory cav. uff. dott. Pietro, primo segretario di 2^a classe a L. 4000, promosso primo segretario di 1^a classe a L. 4500.

Forni dott. Luigi, segretario di prima classe a L. 3500, promosso primo segretario di 2^a classe a L. 4000.

Porena Wolfgang, segretario di 2^a classe a L. 3000, promosso segretario di 1^a classe a L. 3500.

Marcelli Ugo, segretario di 3^a classe a L. 2500, promosso segretario di 2^a classe a L. 3000.

Anzon dott. Enrico, segretario di 4^a classe a L. 2000, promosso segretario di 3^a classe a L. 2500.

Liga Ignazio, archivista di 2^a classe a L. 3000, promosso archivista di 1^a classe a L. 3500.

Riccio Giovanni, applicato di 2^a classe a L. 2000, promosso applicato di 1^a classe a L. 2500.

Rossi Luigi, applicato di 3^a classe a L. 1500, promosso applicato di 2^a classe a L. 2000.

È revocata la clausola della riserva di anzianità, inserita nei relativi decreti, per i seguenti applicati degli uffici della Corte dei conti:

Pozzi Probo — Maravita Eduardo — Morici Alfredo — Avagnina Alfonso — De Nuccio Pietro — Gull Vincenzo — Nudi Libero — Rossi Luigi — Brugiotti Vittore — Fontana Giovanni Battista — Bevilacqua Vincenzo — Palminiello Michele — Bonifazi Lamberto.

Con R. decreto del 31 marzo 1912:

Bonesi Giuseppe — Cesaretti Luigi, applicati di 4^a classe nelle Amministrazioni militari dipendenti, sono nominati applicati di 3^a classe negli uffici della Corte dei conti, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Mancini dott. Celestino, segretario di 2^a classe in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1^o aprile 1912, con lo stipendio di annue L. 3000.

Con R. decreto dell'11 aprile 1912:

Il R. decreto 11 febbraio 1909, col quale gli applicati di 1^a classe negli uffici della Corte dei conti Bacci Alessandro, Angeletti Adolfo (defunto), D'Andrea Carlo, Molina Carlo e Mercandino Celestino vennero nominati archivisti di 2^a classe per esame di concorso, a decorrere dal 16 febbraio 1909, è rettificato nel senso che la decorrenza dal 16 febbraio 1909 in esso decreto stabilita, è retrotratta al 1^o luglio 1907, per effetto della sentenza della Corte di cassazione di Roma, a sezioni riunite, in data 20 gennaio 1912.

Vannini Alfredo, archivista di 2^a classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a datare dal 23 marzo 1912, con l'annuo assegno di L. 1500.

Con R. decreto del 14 aprile 1912:

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale d'ordine, a datare dal 16 aprile 1912:

Brugiotti Vittore — Fontana Gio. Batta — Bevilacqua Vincenzo — Palminiello Michele — Bonifazi Lamberto, applicati di 3^a classe a L. 1500, promossi applicati di 2^a classe a L. 2000.

Zipoli Amedeo, avventizio, promosso applicato di 2^a classe a L. 2000. Bonesi Giuseppe, applicato di 3^a classe a L. 1500 promosso applicato di 2^a classe a L. 2000.

Biagioli Giovanni — Lucci Mario — Lamperi Ludovico — Reynier Rodolfo — Fiorani Manlio — Morino Achille — Jannetta Romeo — Cochi Ugo — Verdiani Ciro — Mazzocchi Domenico — Giachi Guido — Manenti Umberto — Orsi Guido — Stavole Arturo — Brunoni Vincenzo, avventizi, promossi applicati di 3^a classe a L. 1500.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 17 marzo 1912:
Cossu dott. Michele, vice segretario nelle segreterie universitarie, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con l'assegno di L. 833,33, a decorrere dal 16 gennaio 1912 e non oltre di 15 marzo 1914.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 corrente, in Collemezzano, provincia di Pisa, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3^a classe, con orario limitato di giorno.
Roma, 20 maggio 1912.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.10	346379	140 —	Merli <i>Ferdinando</i> fu Alberico, minore, sotto la patria potestà della madre Burlando Giuseppina, domicil. a Bari.	Merli <i>Fernando</i> fu Alberico, minore, ecc. come contro
3.50	557491	133 —	Longi Rosina di Raffaele, nubile, dom. in Sant'Agata di Militello (Messina).	Alongi Rosina di Raffaele, nubile, ecc. come contro
3.50	234 rendita mista	7 —	Golino Erminia di Antonio ved. Guarini Luigi, domiciliata a Venafro (Campobasso)	Golini Erminia di Antonio, ecc. come contro
	235 rendita mista	7 —		
3.75 3.50	234508	37 50 35 —	Fossarelli Caterina, Lorenzo ed Alfonso fu Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre Mellonio Modesta fu Carlo domic. in Saliceto (Cuneo)	Fossarelli Caterina, Lorenzo ed Alfonso fu Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre Melomo ec. come contro
3.50	230262	217 —	Grasso <i>Tullio, Ines, Delia</i> ed <i>Andreina</i> di Bene letto, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Grasso <i>Antonio-E-milio-Tullio, Antonietta - Maria - Giuseppina - Giorgina - Ines, Maria - Pia - Antonietta - Francesca - Igina,</i> e <i>Adalgisa - Virginia - Andreina</i> di Benedetto, minori, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, il 18 maggio 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 maggio 1912, in L. 101.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

21 maggio 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto	95,43 81	93,63 81	94,07 28
3.50 % netto (1902)	95,34 —	93,59 —	93 97 47
3 % lordo	66,12 50	64,92 50	65,79 04

CONCORSI

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Divisione movimento e traffico

CONCORSO

per l'ammissione in servizio di aiutanti applicati in prova

È aperto un concorso per esami a n. 80 posti di aiutante applicato in prova con le seguenti norme:

1. Potranno prender parte al concorso solamente aspiranti che risiedono o sono domiciliati in località comprese nella giurisdizione della Divisione movimento e traffico di Venezia, avvertendo che una località non servita dalle ferrovie dello Stato è considerata compresa nell'anzidetta giurisdizione quando la stazione delle ferrovie dello Stato più vicina ad essa località sia stazione dipendente dalla Divisione medesima. Viene fatta eccezione per gli orfani dei ferrovieri periti in causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali

potranno prender parte al concorso anche se non risiedono o non sono domiciliati in località comprese nella giurisdizione di questa Divisione.

Coloro che intendono di presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 15 giugno 1912, a questa Direzione compartimentale, Divisione movimento e traffico, apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano, di data non anteriore al 1° maggio 1912.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente ha compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 30° al 15 giugno 1912 suddetto;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in qual modo abbia adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento; l'aspirante che non fosse ancora stato sottoposto alle operazioni di leva dovrà dichiarare in quali condizioni si trovi rispetto agli obblighi militari;

d) certificato penale netto di data non anteriore al 1° maggio 1912, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

e) certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° maggio 1912, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

f) fotografia di data recente colla firma;

g) certificato di licenza tecnica o ginnasiale superiore conseguita presso una scuola regia o pareggiata, ovvero altro certificato rilasciato da una pubblica autorità scolastica e che possa ritenersi equipollente;

h) documenti riguardanti altri studi eventualmente fatti e le precedenti occupazioni avute. Pagelle dei corsi compiuti nelle scuole tecniche o ginnasiali.

La mancata presentazione nel termine fissato anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

II. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta bollata da L. 0.60 secondo il modello indicato in calce al presente avviso, scritta interamente di pugno dell'aspirante e da lui firmata, avvertendo che, chi avesse presentata altra domanda in precedenza, dovrà ripresentarla nelle forme e coi documenti prescritti, semprechè si trovi ancora in possesso dei requisiti stabiliti.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimente stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunziata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prendere parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come

pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

III. Ricevute le domande di cui sopra, coi prescritti documenti, ne saranno fatte le debite verifiche, assumendo anche quelle maggiori informazioni che fossero ritenute opportune, ed agli aspiranti ammessi al concorso sarà fatto pervenire l'invito per la visita medica.

Agli aspiranti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei, saranno senz'altro restituiti i documenti.

Le visite mediche e gli esami avranno luogo nei giorni che saranno indicati ai singoli concorrenti.

Le Commissioni incaricate delle visite mediche giudicheranno inappellabilmente se gli aspiranti abbiano la richiesta idoneità fisica al posto di aiutante applicato in prova.

IV. La Commissione esaminatrice sarà composta di tre funzionari dell'Amministrazione, ed alla medesima potranno essere aggregati altri componenti, anche estranei al personale dell'Amministrazione, per le prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo, delle quali è parola in appresso.

In caso d'impedimento di uno dei commissari, il commissario impedito verrà definitivamente sostituito.

V. Gli esami saranno scritti e orali.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1° componimento italiano su tema dato;

2° uno o più problemi di aritmetica e di geometria piana e solida in base al programma stabilito per gli esami orali;

3° saggio speciale di calligrafia da eseguirsi scrivendo prima sotto dettatura in corsivo comune e poi in vari caratteri, a scelta del candidato, un brano di autore italiano fissato dalla Commissione.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Italiano. — Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato, specialmente riguardanti la grammatica.

Aritmetica. — Sistema metrico decimale. Operazioni sui numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Regola del tre semplice e composta.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida. Misura della circonferenza. Misura della superficie delle figure piane. Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Geografia. — Interrogazioni sulla geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Vi saranno altresì esperimenti facoltativi sulla telegrafia e sulle lingue francese, tedesca e inglese per quei candidati che ne avranno fatta richiesta nella domanda inviata per l'ammissione al concorso.

L'esame sulle lingue estere sarà scritto ed orale e del medesimo sarà tenuto conto soltanto quando il concorrente abbia dimostrato nella prova scritta, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano dalla lingua estera a quella italiana, e nella prova orale di saper leggere e spiegare un brano di autore. In tal caso saranno assegnati complessivamente per la prova scritta e quella orale da tre a cinque punti di merito per ciascuna lingua estera.

Analoga votazione sarà fatta per quanto riguarda l'esperimento facoltativo sulla telegrafia, del quale sarà tenuto conto soltanto quando il candidato mostri di saper ricevere e trasmettere all'apparecchio Morse con chiarezza, prontezza ed esattezza.

I punti ottenuti nelle prove facoltative saranno aggiunti alla somma di quelli riportati nelle prove obbligatorie.

Il numero massimo dei punti assegnati per le prove obbligatorie è il seguente:

Composizione italiana	30
Problema di aritmetica e di geometria	18
Saggio di calligrafia	12
Prova orale	30
Totale	90

Saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che avranno riportato in ciascun saggio scritto obbligatorio almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

La votazione sulla prova orale è complessiva per le diverse materie d'esame, e per essere dichiarati idonei i concorrenti dovranno, nella medesima, ottenere almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

Terminati gli esami la Commissione procederà alla formazione della graduatoria degli idonei in relazione alla somma dei punti riportati nelle varie prove.

VI. Ai concorrenti dichiarati assumibili, e cioè compresi nel numero dei posti messi a concorso, sarà data conforme partecipazione comunicando loro il numero riportato nella graduatoria. Avvertesi però che l'Amministrazione non prende verso di essi alcun impegno circa la data della loro chiamata in servizio, la quale verrà fatta entro un anno dalla detta partecipazione man mano che vi saranno posti disponibili, e che potrà essere data la precedenza, sempre per ordine di graduatoria, a tutti gli aspiranti dichiarati idonei al telegrafo. Agli altri concorrenti saranno restituiti i documenti prodotti, partecipando loro il risultato ottenuto, con l'indicazione, per gli idonei, del numero che occupano nella graduatoria.

L'Amministrazione si riserva poi la facoltà di chiamare in servizio, sempre nell'ordine suindicato, anche quel maggior numero di idonei che potessero occorrere oltre i primi 80 entro un anno dalla data della detta partecipazione.

VII. All'atto dell'ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'Amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di recente data.

L'aspirante che, invitato ad entrare in servizio, non si presentasse entro il termine prescritto nella località assegnatagli sarà considerato come rinunciante all'impiego.

VIII. Il concorrente assunto in servizio di prova sarà sottoposto alla osservanza del regolamento del personale approvato col R. D. del 22 luglio 1906, n. 417, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906, colle modificazioni apportate dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 173 del 25 luglio stesso anno.

Gli aiutanti applicati in prova saranno assunti con lo stipendio lordo di lire 1200 annue, più il soprassoldo di lire 165 annue stabilito dalla legge n. 310 del 13 aprile 1911, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 17 aprile suddetto, e gli aumenti successivi saranno regolati in conformità del quadro di classificazione annesso alla legge suddetta n. 418.

IX. L'aiutante applicato in prova dovrà mettersi in grado di acquistare l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, e di sostenere con buon esito quegli esami od esperimenti che venissero all'uopo prescritti. In particolare l'aiutante applicato in prova destinato alle stazioni dovrà porsi in grado di disimpegnare i seguenti servizi:

entro il primo anno di prova il telegrafo e le gestioni biglietti e bagagli;

entro il successivo biennio le gestioni merci.

Per dimostrare di avere acquistata la idoneità nei detti rami di servizio, l'aiutante applicato in prova sarà sottoposto ad appositi esami.

Sarà concessa per una sol volta e con l'intervallo non maggiore di un anno la ripetizione degli esami falliti.

L'aiutante applicato in prova conseguirà la nomina a stabile quando abbia superato tutti gli esami ed esperimenti stabiliti e compiuti lodevolmente almeno tre anni di servizio in prova.

L'aiutante applicato in prova sarà esonerato dal servizio, quando non riesca a conseguire l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, ed a sostenere con buon esito i prescritti esami od esperimenti entro i limiti di tempo fissati.

In particolare l'aiutante applicato in prova destinato alle stazioni sarà esonerato dal servizio qualora non ottenga nemmeno nell'esame di riparazione, entro il secondo anno, l'idoneità sul telegrafo e sui biglietti e bagagli, ovvero se, anche ottenuto l'idoneità in tali rami di servizio, non avrà neppure nell'esame di riparazione entro il quarto anno conseguita l'idoneità nelle gestioni merci.

X. L'aiutante applicato in prova chiamato sotto le armi per

adempiere agli obblighi di leva per arruolamento volontario di un anno, sarà collocato in aspettativa senza stipendio e riammesso in servizio dopo ottenuto il congedo, sempreché conservi la idoneità fisica richiesta dal regolamento, ed abbia riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

I periodi di cui sopra, stabiliti per gli esami ed esperimenti per il conseguimento delle abilitazioni di servizio e per la nomina a stabile, saranno prolungati per un tempo corrispondente a quello passato sotto le armi.

XI. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami del presente concorso e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che riusciranno classificati i primi 160 della graduatoria di merito.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio in ferrovia, far riempire dal bigliettario della stazione di partenza l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto per il viaggio di andata che per il ritorno, presentando, a concorso ultimato e sempreché siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione compartimentale — Divisione movimento e traffico di Venezia — che provvederà per il rimborso dell'importo.

Venezia, 1° maggio 1912.

La Divisione del movimento e traffico.

Alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato
(Divisione movimento e traffico)

Venezia.

Il sottoscritto domanda di prendere parte al concorso indetto per posti di aiutante applicato in prova, e dichiara di accettare, nel caso di ammissione in servizio, qualsiasi destinazione gli verrà assegnata, assoggettandosi a tutte le condizioni contenute nell'avviso in data 1° maggio 1912.

(1) Rispetto agli obblighi militari dichiara:

a) di avere diritto all'esenzione dal servizio militare di 1^a e 2^a categoria;

b) di essere soggetto all'obbligo del servizio militare di 1^a o 2^a categoria (indicare la categoria).

(2) Dichiara altresì di conoscere (il telegrafo e le lingue francese, tedesca e inglese) e chiede di essere sottoposto al relativo esperimento.

(3) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo.

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Eventuale per chi non è ancora stato sottoposto alle operazioni di leva.

(2) Eventuale per chi conosce il telegrafo e le dette lingue estere.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare la data e località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso, se e quando abbia subito visita sanitaria e l'esito delle prove fatte.

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 10 giugno 1912 è aperto il concorso

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		RISCOS	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ulti- mo triennio	Esercizi	
						1908-09	1909-10

Primo esperimento.

138	Olginate	Como	Milano	—	—	11778	11934
62	Rivoli	Torino	Torino	—	—	9368	10953
101	Uditore	Palermo	Palermo	—	—	11764	10153

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale. Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di

tutti i documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 10 giugno 1912.

A comprovare la idoneità fisica ad esercire personalmente il banco, sarà bene che i semplici commessi uniscano alla domanda apposita attestazione medica debitamente legalizzata; attestazione

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE
CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 21 maggio 1912

Presidenza del Presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14,10.

DA COMO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti del Parlamento e del Sovrano di Danimarca.

PRESIDENTE, annuncia che i presidenti delle due Camere del Parlamento danese e il ministro degli esteri della stessa nazione, d'ordine di S. M. il Re Cristiano X, hanno telegrafato ringraziando la Camera per le condoglianze inviate.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica un telegramma del sindaco di Roccaromana che ringrazia la Camera per le condoglianze inviategli in occasione della morte dell'ex deputato Zarone.

Interrogazioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'on. Di

Lorenzo annuncia che il tronco delle complementari sicule Santa Ninfa-Gibellina sarà dato in appalto nel prossimo giugno, e che per l'altro tronco Salaparuta-Belice è imminente la definitiva approvazione del progetto.

DI LORENZO, prende atto della risposta, sollecitando il compimento di queste linee sì lungamente e sì vivamente attese dalle popolazioni interessate.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'on. Fumarola, dichiara che già furono migliorate le comunicazioni fra Taranto e Lecce e fra Taranto e Bari.

Quanto ai voti della Camera di commercio di Lecce e dell'amministrazione comunale di Taranto, ai quali accenna l'onorevole interrogante, quando saranno pervenuti al Ministero, questo non mancherà di prenderli in benevola considerazione.

FUMAROLA, prende atto delle buone promesse, augurandosi che a queste seguano sollecitamente i fatti.

Insiste sulla necessità di coordinare gli orari in modo da rendere più agevoli i necessari quotidiani contatti fra la città di Taranto, il suo circondario e il capoluogo della Provincia.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Coris annuncia che sono già molto avanzati gli studi per un Istituto a beneficio delle famiglie degli agenti delle ferrovie dello Stato, e che prossimamente potrà essere presentato un disegno di legge in proposito.

CORIS, ringrazia e confida che sarà al più presto presentato questo disegno di legge, osservando che l'erigenda opera dovrà accogliere ed istruire gli orfani degli agenti ferroviari, sussidiare le vedove e

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE IV

fra commessi di carriera del lotto per conferimento dei sotto indicati banchi:

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere	ANNOTAZIONI
SIONI		A G G I						
	Media	Esercizi			Media			
1910-11		1908-09	1909-10	1910-11				
12823	12180	1277	1293	1381	1317	940	Anni 5	
12254	11025	1085	1195	1323	1201	940	> 5	
10435	10784	1276	1115	1143	1178	415	> 5	

che è obbligatoria per coloro che hanno compiuto i 65 anni di età.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, commesso del lotto al Banco n.
in chiede di essere ammesso al concorso indetto
con avviso in data 1° maggio 1912 per la promozione ad uno od
altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei ri-
guardi della sede più ambita ».

a) Banco n. in

b) Id. > in

c)

(Data e firma del richiedente)

Dalla direzione generale delle private.

Roma, addì 1° maggio 1912.

Il direttore capo della divisione IV
C. BRUNO.

gli orfani di quelli esonerati dopo il giugno 1905 e corrispondere determinate somme alle famiglie di agenti morti in attività di servizio od agli agenti all'atto dell'esonero.

Raccomanda poi di ammettere i rappresentanti degli agenti a far parte dell'Amministrazione del nuovo Istituto, accogliendo così un giusto desiderio espresso dalle organizzazioni dei ferrovieri.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

BERTOLINI, relatore, all'art. 52, relativo alla costituzione dei seggi, dà lettura di un nuovo testo concordato, nel quale è stato tenuto conto di vari degli emendamenti proposti.

SONNINO propone che le persone, tra cui il primo presidente della Corte d'appello deve scegliere i presidenti e vice presidenti dei seggi, debbano avere residenza non soltanto nel distretto della Corte, che comprende parecchie provincie, ma nella provincia stessa dei rispettivi seggi, pur non essendo elettori del collegio.

Fa poi notare che, essendo i seggi ventimila, occorrerà un contingente di quarantamila persone; che i magistrati non saranno più di cinque o seimila; che molti cittadini, aventi i requisiti necessari, e fra i migliori, ricuseranno la nomina per non allontanarsi dalla loro residenza e per non perdere il voto.

Soprattutto sarà difficile trovare i presidenti e i vice presidenti dei seggi più remoti e disagiati.

Esprime il dubbio che tutto ciò nella pratica sia per funzionare in modo molto difettoso.

Crede che una soluzione potrebbe aversi accentrando le operazioni di scrutinio in un ufficio centrale di scrutinio costituito nel capoluogo, ufficio che dovrebbe essere sempre presieduto da un magistrato, e circondato delle maggiori garanzie.

Se si accogliesse questo sistema, i presidenti dei seggi potrebbero anche appartenere al collegio ed esser nominati dai presidenti dei tribunali.

Desidera di conoscere su questi concetti il pensiero del Governo. GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che l'ambito di alcune Provincie è ristrettissimo: epperò non sarebbe possibile sostituire la Provincia al distretto della Corte d'appello, essendo necessario lasciare ai primi presidenti della Corte la necessaria libertà di scelta.

Avverte poi che l'operazione della votazione non è meno importante, né richiede minori garanzie di quella dello scrutinio.

D'altra parte sarebbe molto pericoloso far viaggiare le urne fino agli uffici centrali di scrutinio. Su questo inoltre graverebbe un lavoro eccessivo.

Per queste considerazioni crede non pratico il concetto di un ufficio centrale di scrutinio.

LIBERTINI GESUALDO, propone che l'ordine indicato nell'articolo per la idoneità all'ufficio di presidente o vice presidente del seggio debba essere seguito nelle nomine come criterio obbligatorio di precedenza.

BASLINI, propone che la nomina dei presidenti e vice presidenti dei seggi debba esser fatta dai primi presidenti della Corte d'ap-

pello di concorso coi presidenti del tribunale compresi nel distretto della stessa Corte d'appello.

RICCIO, per rendere più semplice e più pratico il compito dei presidenti di Corte d'appello propone che questi debbano nominare i soli presidenti e non i vice presidenti dei seggi. Così le nomine da quarantamila sarebbero ridotte a ventimila.

Crede poi che convenga limitare i poteri eccessivi del presidente, e che il segretario debba essere nominato non da lui, ma dal seggio.

SCALORI, aveva proposto che agli scrutatori fosse corrisposta una indennità.

Si compiace che la sua proposta sia stata accolta dal Governo e dalla Commissione col nuovo testo concordato dell'art. 54.

CAVAGNARI, trova assolutamente superfluo dire in questo articolo come deve procedere il primo presidente per assumere informazioni circa la nomina dei presidenti e vice presidenti dei seggi.

Crede opportuno che i presidenti dei seggi scelgano i propri segretari.

Non ammette che all'ufficio di presidente possano essere nominati anche i conciliatori e vice conciliatori, essendo costoro generalmente nei comuni rurali di scarsissima coltura.

BOUVIER, trova eccessivo esigere che i presidenti e i vicepresidenti dei seggi non debbano mai essere elettori del collegio. In tal modo si privano del voto quarantamila cittadini. Vorrebbe che si facesse eccezione almeno per i conciliatori e viceconciliatori, sui quali in pratica cadrà la nomina più frequentemente.

Propone pure che si stabilisca un termine per la notificazione della nomina.

BERTOLINI, relatore, non può accettare le proposte dell'on. Sonnino per le ragioni accennate dal presidente del Consiglio.

Trova opportuno affermare espressamente che i primi presidenti debbano assumere informazioni dai dipendenti, anziché dalle autorità politiche.

Crede conveniente non stabilire alcun ordine di precedenza.

Trova pericoloso dividere la responsabilità delle nomine fra i primi presidenti di Corte d'appello ed i presidenti di tribunali dipendenti.

Non crede possa stabilirsi alcuna eccezione per i conciliatori e vice conciliatori.

Giudica infine necessario che, accanto al presidente, debba essere nominato un vice presidente del seggio.

Combatte le altre obiezioni e mantiene integra la disposizione concordata.

RICCIO, BASLINI, SONNINO, LIBERTINI GESUALDO, SCALORI, non insistono.

(Si approva l'art. 52 del testo concordato).

GRAZIADEI, all'art. 52-bis, concernente la elezione degli scrutatori del seggio per parte della Commissione elettorale comunale, propone che agli scrutatori così nominati si sostituiscano i rappresentanti dei candidati.

Nota che si discute ora un nuovo testo dell'articolo concordato tra Governo e Commissione, più complesso del testo precedente; in quanto si aggiungono alla Commissione elettorale comunale i due consiglieri comunali, eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta né della Commissione stessa.

Osserva che, se con questa nuova proposta si cerca di tutelare meglio i diritti delle minoranze, si lascia sempre che gli scrutatori non derivino dalla diretta volontà del corpo elettorale; il che è tanto più grave, se si considera che, alla prima applicazione della legge, le Commissioni e i Consigli comunali saranno emanazione di un corpo elettorale tanto più ristretto.

Per ragioni di semplicità e di regolarità insiste quindi nell'emendamento proposto.

DE CESARE propone che gli scrutatori siano nominati dai Consigli comunali, anziché dalle Commissioni elettorali comunali, e siano scelti non fra gli elettori iscritti nella lista dei giurati, o indicati

dall'art. 2 della legge vigente, ma fra gli elettori che offrano titoli indiscutibili di capacità.

BERTOLINI, relatore, invita l'on. Graziadei a non insistere nel suo emendamento, dato che non esiste la dichiarazione preventiva obbligatoria di candidatura e considerando che i rappresentanti dei candidati porterebbero troppa passione nell'esercizio del loro ufficio: invita pure l'on. De Cesare a non insistere nel suo emendamento, dato il nuovo testo concordato fra Governo e Commissione. (Bene).

GRAZIADEI e DE CESARE non insistono.

(Si approva l'art. 52-bis del testo concordato).

SONNINO, all'art. 52-ter, concernente l'obbligatorietà dell'accettazione dell'ufficio di presidente, vice presidente o scrutatore del seggio, propone che da tale obbligo siano esentati i deputati uscenti e i candidati.

CAVAGNARI, poiché l'art. 52-ter stabilisce che, in assenza del presidente o del vice presidente, senza più possibilità di sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello, debbano assumere le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali, crede che si dovrebbe invece procedere alla surrogazione con persone che dessero maggior presunzione di competenza e di imparzialità.

PALA, osserva che si potrebbe dare anche il caso che mancassero tutti i consiglieri comunali.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota all'on. Cavnari che poiché la surrogazione deve avvenire in modo automatico, non si può uscire dalla designazione fatta; quanto al caso previsto dall'on. Pala, è d'indole così eccezionale che è superfluo prevederlo nella legge.

BERTOLINI, relatore, crede superfluo l'emendamento dell'on. Sonnino perchè nessun presidente di Corte d'appello vorrà fare opera così partigiana da nominare a far parte di un seggio chi sia candidato politico in un altro Collegio.

SONNINO, non insiste.

(Si approva l'art. 52-ter).

LIBERTINI GESUALDO, all'art. 52-quater, concernente le categorie fra le quali si debbono scegliere i segretari del seggio, propone di aggiungere anche quella degli aggiunti di cancelleria.

DE CESARE, propone che il presidente del seggio debba scegliere il segretario nella sera precedente all'elezione.

BERTOLINI, relatore, accetta la proposta dell'on. Gesualdo Libertini; non può invece accogliere quella dell'on. De Cesare.

DE CESARE, non insiste.

(Si approva l'art. 52-quater).

SONNINO, all'art. 53-quinquies, relativo alla designazione dei rappresentanti nei seggi per parte dei candidati propone che si sopprima il secondo comma dell'articolo, concernente l'obbligo fatto ai candidati di presentare, contemporaneamente alla designazione dei rappresentanti, il tipo della scheda da introdursi nella busta.

Vorrebbe che la presentazione del tipo della scheda fosse facoltativa, per evitare il pericolo di contestazioni all'atto dello scrutinio per eventuali disformità fra le schede introdotte nelle buste e quella presentata come tipo; e per lasciare a ciascun candidato una maggior libertà d'azione.

Propone altresì che, quando il presidente del seggio allontani dall'aula, per ragioni d'ordine, il rappresentante di un candidato, questi debba essere sostituito dal rappresentante supplente.

LUCIFERO, propone che, quando il presidente abbia ordinato l'espulsione dall'aula del rappresentante e del rappresentante supplente d'un candidato, debba deferirli all'autorità giudiziaria, per assumere dinanzi ad essa la responsabilità del grave provvedimento.

CAVAGNARI, crede che le disposizioni di questo articolo, e dei seguenti siano troppo complicate: si dichiara contrario ai rappresentanti dei candidati, giudicando che siano superflui, poiché si è circondata di tante garanzie la composizione del seggio, che possono confondere l'elettore poco esperto, ed essere nell'aula della votazione un elemento perturbatore.

FERRARIS MAGGIORINO, chiede, anche a nome di alcuni colleghi, se il contrassegno figurato o colorato, che il candidato può porre sulla propria scheda tipo, possa consistere anche nel ritratto del candidato stesso (Segni di assenso dell'onorevole relatore).

BERTOLINI, relatore, osserva che la dichiarazione preventiva della candidatura resta facoltativa, ma che, quando una candidatura è dichiarata, è anche bene che il candidato presenti un tipo di scheda.

Ma l'uso di schede diverse da quella presentata come tipo non porta affatto alla nullità della votazione.

Fa poi osservare all'on. Sonnino che la Commissione ha già accolto il concetto che il rappresentante-supplente d'un candidato debba sostituire quello effettivo, anche nel caso che questi sia allontanato dal presidente.

Non può accogliere la proposta dell'on. Lucifero, circa l'obbligo del deferimento all'autorità giudiziaria dei rappresentanti che siano stati espulsi dall'aula, rientrando ciò nelle norme generali del diritto, secondo la gravità dei casi.

SONNINO e LUCIFERO, non insistono nei loro emendamenti.

(Si approva l'art. 52-*quinquies*).

SONNINO, all'art. 52-*sexies*, relativo alle modalità per la dichiarazione delle candidature, propone che in tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome debbano presumersi dati al deputato uscente o al candidato sopradetto.

LIBERTINI GESUALDO, chiede che sia aumentato a 300 il numero di elettori che debbono firmare le dichiarazioni di candidatura.

TURATI, propone invece che tali dichiarazioni debbano essere firmate da almeno 50 e da non più di 100 elettori, osservando che questa diminuzione è suggerita da considerazioni di sincerità, di onestà e di opportunità.

Non crede giusto poi dare ai deputati uscenti il privilegio di essere esonerati dalla necessità di far firmare la dichiarazione di candidatura da un certo numero di elettori.

Vorrebbe almeno che si tornasse alla proposta governativa che chiedeva soltanto cento firme.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, aveva limitato a cento le firme nel suo disegno di legge, quando la dichiarazione di candidatura era obbligatoria; ora che è soltanto facoltativa, è opportuno aumentare il numero delle firme per rendere più difficile la presentazione di candidature fittizie che servano ad un candidato influente o danaroso per avere più rappresentanti in ciascun seggio.

ALBANESE chiede si disponga che, senza pregiudizio della responsabilità penale, per il computo numerico delle firme degli elettori nella dichiarazione di candidatura, sia valida la prima dichiarazione di proposta.

CAVAGNARI ritiene la richiesta delle firme di elettori per la dichiarazione di candidature pericolosa per la sincerità delle elezioni.

BERTOLINI, relatore, non può accogliere alcuno degli emendamenti proposti, tranne quello dell'on. Sonnino.

LIBERTINI GESUALDO, TURATI e ALBANESE non insistono.

(Si approva l'articolo 52-*sexies* con l'aggiunta proposta dall'onorevole Sonnino).

SONNINO, all'articolo 52-*septies*, concernente le penalità contro i componenti del seggio che non assumano o abbandonino l'ufficio, vorrebbe che rimanesse inteso che è giustificato motivo per rifiutarlo l'essere candidato politico in un collegio (Segni di assenso dell'onorevole relatore).

(Si approva l'articolo 52-*septies*).

SONNINO, all'art. 52-*octies*, che dà diritto al segretario, agli scrutatori ed ai rappresentanti di candidati di votare nella sezione nella quale esercitano l'ufficio, benchè ad essa non appartengano, propone che si riproduca la disposizione del testo ministeriale non accolta dalla Commissione, per la quale i presidenti ed i vicepresidenti dei seggi possano, con dichiarazione in carta libera, autenticata dal

presidente del tribunale nella cui giurisdizione hanno la residenza, delegare un elettore di fiducia a votare per loro conto nella sezione del collegio, nella cui lista sono iscritti.

LUCIFERO, si associa all'on. Sonnino, notando che non si può privare di voto alcune decine di migliaia di cittadini fra i più autorevoli e imparziali.

LIBERTINI GESUALDO, vorrebbe che si facesse menzione nel processo verbale della votazione dei componenti del seggio non appartenenti alla sezione.

BERTOLINI, relatore, prega l'on. Libertini di non insistere perchè la menzione delle varie operazioni nel verbale è in ogni caso obbligatoria, senza bisogno di speciale indicazione: la Commissione, per ragioni di principio, non ha potuto accettare che ad alcuno fosse consentito di votare fuori del proprio collegio.

SONNINO e LIBERTINI GESUALDO non insistono.

(Si approva l'art. 52-*octies*).

LIBERTINI GESUALDO, all'art. 52-*novies*, relativo alla costituzione del seggio propone che non si preveda il caso che possa essere mancata la designazione degli scrutatori, da nominarsi dalle Commissioni elettorali comunali.

BERTOLINI, relatore, non può accogliere l'emendamento.

LIBERTINI GESUALDO, non insiste.

(Si approva l'art. 52-*novies* — Si approva anche l'art. 54 concernente la disposizione e l'arredamento della sala delle elezioni).

LUCIFERO, all'art. 55, propone che come si è fatto finora, secondo la legge vigente, si dia diritto agli elettori di un collegio di entrare non nella sola sezione, nella quale sono iscritti, ma in tutte le sezioni del proprio collegio.

TURATI si associa, avendo presentato analogo emendamento.

ALESSIO GIULIO crede anche antistatutario limitare questo diritto al cittadino che è elettore non di una sezione, ma di tutto un collegio.

BERTOLINI, relatore, dichiara che la Commissione ha dovuto porre questa limitazione per l'aumentato numero degli elettori.

LUCIFERO non insiste.

TURATI, invece insiste nel suo emendamento.

(L'emendamento dell'onorevole Turati è respinto — Si approva l'articolo 55).

BASLINI propone che, essendosi consentito il voto politico ai componenti di corpi militarmente organizzati a servizio delle Provincie e dei Comuni, si aggiunga all'art. 56 della legge vigente che essi non possano entrare nelle sale elettorali vestiti della loro uniforme.

BERTOLINI, relatore non può accogliere la proposta.

BASLINI non insiste.

(Si approva un'aggiunta all'art. 57 della legge vigente proposta dalla Commissione).

LUCIFERO, all'art. 58, concernente i poteri conferiti al presidente per la polizia della adunanza, propone un emendamento inteso a meglio assicurare il libero accesso degli elettori nella sala di votazione.

Propone pure che, quando il presidente ordini lo sgombero della sala di votazione, siano esclusi da tale provvedimento i rappresentanti dei candidati.

TURATI, propone la soppressione del comma dell'articolo, coi quali si consente alla forza di entrare nella sala di votazione in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta del presidente; e si consente al presidente di fare entrare nella sala la forza anche prima che comincino le operazioni elettorali.

ALESSIO GIULIO, si associa alle proposte dell'on. Turati, tanto più per la considerazione che si è sostituito il presidente magistrato a quello elettivo.

Nota pure che di questo articolo un governo reativo potrebbe valersi per comprimere la libertà del corpo elettorale.

BERTOLINI, relatore, osserva all'on. Lucifero che già pel testo della legge nell'allontanamento degli elettori dall'aula ordinato dal presidente non possono intendersi compresi i rappresentanti dei candidati.

Quanto alle disposizioni delle quali gli onorevoli Turati e Giulio Alessio chiedono la soppressione, ricorda che esse erano già proposte nel primo disegno di legge dell'on. Giolitti e in quello successivo dell'on. Luzzatti e che rispondono ad una assoluta necessità perchè molte volte il presidente si trova nella impossibilità di chiamare la forza, essendo come sequestrato. Non crede illiberale tutelare la libertà di voto contro le prepotenze e le violenze.

LUCIFERO, non insiste.

TURATI, insiste e chiede, data la importanza dell'argomento, che si rinvii la votazione a domani.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede che la disposizione risponda alla necessità di impedire le violenze contro il seggio che purtroppo si sono spesso avute a lamentare.

(L'emendamento del deputato Turati è respinto — Si approvano gli art. c. li 58 e 58-bis).

PRESIDENTE, rinvia a domani il seguito della discussione, iniziandosi con l'art. 63 le disposizioni regolanti le modalità della votazione.

Presentazione di una relazione.

FACTA, ministro delle finanze, presenta la 42ª relazione della Commissione centrale di sindacato sull'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico durante l'esercizio finanziario 1910-911.

Interrogazioni e interpellanze.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere il ritardo frapposto alla esecuzione della linea tramviaria Acireale-Catania.

« Grassi-Voces ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle ragioni che hanno fatto indugiare l'allacciamento della ferrovia Circum-Etna, interrotta da oltre otto mesi, con grave danno di quelle popolazioni.

« Grassi-Voces ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda di proporre un provvedimento legislativo, il quale, in analogia all'art. 220 della legge comunale, ammetta l'oblazione stragiudiziale nelle contravvenzioni di cui all'art. 63 della legge 20 marzo 1910 sull'ordinamento delle Camere di commercio.

« Mompurgo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri, per sapere se, in seguito all'abolizione delle capitolazioni in Bulgaria, sugli istituti religiosi e d'istruzione italiani in quel Regno sia stata mantenuta alcuna speciale tutela del Governo italiano. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesare ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per conoscere le ragioni che si oppongono alla completa attuazione della riforma organica approvata sin dal giugno dello scorso anno, e specialmente:

a) perchè non si è provveduto, dopo quattro mesi dalla nomina, ad assegnare ai nuovi capi sezione le funzioni inerenti al grado, facendo cessare le reggenze e le missioni;

b) perchè, dopo due pareri del Consiglio d'amministrazione, non sono state ancor fatte le promozioni al grado di capo divisione ed assimilati. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica sulle ragioni che si oppongono al passaggio nell'Amministrazione scolastica provinciale dei dieotto ragionieri dell'Amministrazione carceraria, i quali erano stati prescelti, a termine dell'art. 84 della legge 4 giugno 1911. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pub-

blici, per conoscerè le ragioni che hanno determinato il dannoso provvedimento della Direzione delle Ferrovie di Stato, portante la soppressione del deposito personale nella stazione di Savona. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla urgenza di esaminare e definire la difficile questione dello spostamento della frazione Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio, conciliandolo con gli interessi di quella popolazione agricola, ed eliminando gli inconvenienti ai quali dà luogo l'esclusione di quegli abitati dalla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla deficienza dei mezzi di scarico al porto di Savona e segnatamente delle grue idraulico-elettriche e sulla necessità di completarne il relativo impianto, di regolarne l'uso e di sottrarlo all'esercizio privato.

« Astengo ».

La seduta termina alle ore 19.

DIARIO ESTERO

Se occorre prestar fede alle informazioni della stampa francese, tra la Francia e la Spagna sarebbe prossimo l'accordo per la delimitazione delle relative sfere d'influenza nel Marocco. Le trattative durano da parecchi mesi e sembra che vengano a termine per il fatto della rivolta delle tribù indigene tanto contro i francesi che contro gli spagnuoli. Però il Governo francese non dà ancora prossimo l'accordo, ed un dispaccio da Parigi, 21, dice:

Il *Paris Journal* dice che, secondo notizie giunte da Londra, a Madrid, nella giornata di ieri, si considera che i negoziati franco-spagnuoli saranno quanto prima terminati. Si prevede che l'accordo sarà firmato entro 48 ore. Resterebbero soltanto da risolvere questioni di dettaglio la cui discussione spetterà ad una Commissione speciale incaricata dello studio delle questioni secondarie.

Al Ministero degli esteri di Parigi è stato dichiarato al *Paris Journal* che non si è ancora ricevuta da Geoffroy tale notizia.

Il *Paris Journal* ritiene tuttavia che tali informazioni abbiano un certo credito.

**

Le notizie che giungono oggi sulla insurrezione albanese sono sempre più gravi e lo stesso Governo turco, tanto facile alle negative, è costretto a riconoscere lo estendersi e l'entità del fatto.

Secondo un dispaccio da Salonico, 21, la famosa Commissione presieduta dal ministro dell'interno, recatasi in Albania e nella Macedonia per studiare le riforme da applicarsi nelle due provincie e così far cessare la insurrezione, è ritornata a Salonico con poca speranza di riuscire nella missione pacificatrice assuntasi.

Intanto la Porta prosegue ad inviare nelle due provincie cristiane, ancora a lei sottoposte, numerose forze come risulta dal seguente dispaccio da Costantinopoli, 21:

Secondo informazioni ufficiose, è stato deliberato l'invio a Verisovic soltanto della prima divisione di Stambu'. Ieri l'altro è partito il primo reggimento fanteria, ieri sono partiti il secondo ed il terzo. Domani deve partire un battaglione di cacciatori.

Con le truppe che si trovano nelle regioni di Ipek, Giakova, Verisovic e Kasinik, le forze armate disponibili nell'Albania superiore

ammontano a 30 battaglioni. Inoltre verranno inviati piccoli reparti di redifs per rinforzare l'effettivo delle truppe in Macedonia.

La voce, secondo cui l'ultimo Consiglio dei ministri, avrebbe deliberato l'invio di un'altra divisione in Albania non è confermata. Si afferma invece che delle truppe partite verranno chiamati sotto e armi i redifs e gli ihtiat.

Un dispaccio da Filippopoli, 21, conferma questa notizia ed aggiunge:

Secondo notizie da Costantinopoli, la Porta concentra grandi forze in Macedonia, col pretesto della possibilità di un'aggressione da parte della Bulgaria e della Grecia. Certi circoli consigliano come diversivo di provocare la Grecia.

La popolazione turca di Costantinopoli comincia a manifestare malcontento contro il Governo.

Il corrispondente del *Times* da Salonico a sua volta telegrafa:

Due battaglie fra rivoltosi e regolari sono avvenute l'una presso Ipek, l'altra in una regione non molto lontana.

Dopo sette ore di combattimento e dopo aver tagliato tutti i fili telegrafici i ribelli riuscirono ad impadronirsi del presidio di Prestina e a disarmarlo.

La situazione va aggravandosi di giorno in giorno. Si considera assai prossimo un tentativo di sollevazione generale dell'Albania.

La Porta non si limita all'invio di truppe, ma ricorre anche ad altri gravi misure per debellare la rivolta, come informa il seguente dispaccio da Costantinopoli, 21:

Lo stato d'assedio è stato proclamato a Pristina. I capi albanesi della regione di Uskub hanno raggiunto le montagne.

Ismail Kemal è partito per la Malissia.

La crisi ministeriale nel Cile è terminata ed un dispaccio da Santiago del Cile 21 annunzia la formazione del nuovo Ministero, così costituito:

Presidenza del Consiglio e interni: Guillermo Rivera — Affari esteri, culti e colonizzazione: Joachim Figueroa — Finanze: Samuel Claro — Giustizia ed istruzione: Arturo Delris — Guerra e marina: Luis Devoto — Industria e lavori pubblici: Belfor Fernandez.

La lotta che da più mesi si combatte nell'Afganistan sembra prossima a finire con la piena sconfitta dei cinesi. In proposito un dispaccio da Simla, 21, narra:

Secondo notizie da Lhasa, i cinesi sono sempre circondati negli edifici del quartiere sud, e mancano di munizioni. Né l'artiglieria, né le mitragliatrici hanno tirato. Gli assediati si nutrono di carne guasta. La loro ritirata è stata tagliata da 13.000 tibetani, padroni delle due rive del fiume. La posizione dei cinesi sembra disperata.

Nuovamente la situazione minaccia di divenire critica in Persia. Le ultime notizie russe annunziano che la posizione delle truppe del Governo è molto compromessa e che Salar ed Daulek, fratello dell'ex scia, sostenuto da importanti distaccamenti di curdi e di luri, avrebbe l'intenzione di marciare su Teheran.

Il corrispondente del *Daily Telegraph* a Pietroburgo fa osservare che ne risulta per l'Inghilterra una situazione delicatissima, ed aggiunge

L'Inghilterra ha solennemente dichiarato che in alcun modo essa non riconoscerebbe l'ex scia. Con dispiacere, senza dubbio, la Russia ha accettato, riuscendovi, a decidere l'ex scia, in cambio d'una modesta pensione, a ritirarsi in Europa. Ma, supponendo che suo fratello Salar ed Daulek trionfi, è quasi certo che la Russia non interverrà contro di lui in favore dei giovani-persiani. Quale sarà in tal caso, l'attitudine dell'Inghilterra? È ben difficile da parte sua l'intervento; ma d'altronde la caduta del Governo giovane-persiano, che ha apertamente favorito, rischierebbe d'essere un attentato serio al suo prestigio.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Roma, 21. (Ufficiale). — L'ammiraglio Viale radiotelegrafa in data di ieri dalla R. nave *Vittorio Emanuele* che iermattina la R. nave *Napoli* si presentava davanti all'isola di Cos e riceveva la resa del Caimacan, della gendarmeria e delle autorità civili turche.

Rodi, 20. — Continua la presentazione di soldati turchi sbandati. La popolazione della città e dell'isola è tornata ai suoi abituali affari.

Tobruk, 20. — Essendo terminata la parte essenziale del nuovo forte a mare, vi sono state oggi installate le artiglierie ed è stato permanentemente presidiato.

Derna, 20. — Nessuna novità.

Bengasi, 20. — Situazione invariata.

Tripoli, 21. — Nessuna novità in Tripolitania.

Tripoli, 21 (ore 10,50). — Secondo informazioni attendibili, l'azione di artiglieria compiuta il 17 corrente contro Zanzur ha avuto effetti rilevanti. Sono stati ricoverati nei vari posti di medicazione nemici una cinquantina di feriti, la maggior parte in condizioni gravi, e sono stati sepolti da cinquanta a settanta morti. Perdite così considerevoli si devono al fatto che il nemico, non appena ebbe scorta la nostra cavalleria, accorse alle trincee, affollandosi, in modo che l'artiglieria potè agire efficacemente.

Gli arabi si rafforzano a Zanzur.

Nessuna novità negli altri presidî libici.

Notizie ed informazioni.

Sofia, 21. — Si ha da Costantinopoli:

L'Agenzia ottomana ha pubblicato ieri un bollettino speciale con l'annunzio della vittoria italiana a Rodi.

Il *Tanin* di stamane ammette la vittoria italiana, attribuendola all'azione della squadra ed al fatto che gli italiani erano dai 10 ai 12-mila. Il giornale conclude dicendo che tale battaglia non influisce però sulle decisioni del Governo circa la Tripolitania.

Si nota tuttavia che il Governo non smentisce, secondo il solito, il successo italiano, la cui notizia ha prodotto grande impressione alla Sublime Porta.

Nei circoli militari si esprime rammarico pel fatto che la guarnigione turca si sia arresa invece di farsi decimare completamente.

Pireo, 21. — I primi 7 italiani espulsi da Smirne giorni sono giunsero al Pireo.

Il console d'Italia provvede per il loro vitto ed alloggio e per il loro viaggio fino a Brindisi.

Il 19 ne giunsero altri 350, che proseguirono con lo stesso piroscalo per Napoli; 2 di essi, che lo richiesero, furono sussidiati dal console.

Lo stesso giorno ne arrivarono con altro piroscalo 230. Di questi 166 proseguirono per Brindisi, gli altri rimasero qui; e di essi 39 partirono successivamente per Brindisi, dopo aver ricevuto sussidi dal Consolato d'Italia.

Ne restano al Pireo 45, che finora non hanno voluto proseguire per l'Italia.

Atene, 21. — Gli italiani espulsi da Smirne furono colà provveduti a cura del Governo italiano del necessario per il viaggio fino in Italia. Alcuni di essi, giunti al Pireo, preferirono di fermarsi anziché continuare e chiesero di essere impiegati in Grecia, ciò che

non poté essere loro concesso dalle autorità italiane, perchè scarreggiano le domande di impieghi e di mano d'opera. Quindi le autorità italiane consigliarono i connazionali a riprendere il viaggio per l'Italia, offrendo loro biglietti di viaggio ed adeguati sussidi. Quasi tutti partirono per l'Italia. Una trentina di italiani si presentarono alla Legazione d'Italia in Atene ed ebbero soccorsi.

Il console generale d'Italia al Pireo ha ricevuto istruzione di largheggiare in sussidi, e in generale di prestare ogni possibile aiuto agli italiani espulsi dalla Turchia anche senza attenersi, data la circostanza eccezionale, alle prescrizioni ordinarie.

Atene, 21. — In previsione del passaggio dal Pireo di circa 5000 profughi italiani provenienti dal vilayet di Aidin, il ministro d'Italia ha costituito uno speciale Comitato coloniale con incarico di assistere i connazionali.

Atene, 21. — Si ha da Smirno che l'impressione prodotta colà anche fra i turchi dalla azione italiana nell'Egeo è profonda ed aumenta tutti i giorni per il progressivo, generale disagio economico.

Si crede che, acuitizzandosi tale disagio, potrebbe risultarne una situazione tale da sollevare l'opinione pubblica contro la pertinacia bellicosa del Comitato « Unione e Progresso ».

Filippopoli, 21. — Si dice che il direttore del giornale *Hak*, ex-ovali di Trebisonda, sia andato a Mitilene per organizzarvi, con diecimila uomini, una viva resistenza contro una eventuale azione italiana.

Tripoli, 21 (ore 21,30). — Un Comitato di signore italiane si è recato dal generale Salsa ed ha stabilito di dare una festa a beneficio dei bambini arabi orfani.

Stampa estera.

Berlino, 21. — La *Deutsche Tages Zeitung* pubblica un articolo intitolato « Italiani e turchi a Rodi », in cui scrive:

« Nella presa di Rodi noi vediamo un'azione militare preparata con esattezza, energia e prudenza, e perciò il successo militare è stato importante, perchè la guarnigione turca di Rodi, costituita da 1500 soldati, si è arresa. Il successo militare è senza dubbio da parte degli italiani. Dovunque predominerà l'impressione che era lecito attendersi qualche altra cosa dai soldati turchi così famosi. La fiducia in sé stesso dell'esercito italiano sarà aumentata enormemente da questo fatto, mentre nessuna persona ragionevole può rimproverare ad esso la superiorità numerica sui nemici a Rodi ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ieri rimesso a S. E. il presidente del Consiglio la somma di lire centomila destinata a favore degli italiani espulsi dal territorio ottomano.

S. M. la Regina Margherita, iermattina, alle 10,30, accompagnata dalla duchessa Alfonsa Cesarini e dal conte di Collegno, si è recata a visitare l'Esposizione d'igiene sociale.

Ricevuta dai componenti il Comitato ordinatore, la Augusta Signora visitò con vivo interessamento tutti i vari reparti, nonchè il « Saggio di scuola all'aperto » dove gli alunni eseguirono variati esercizi che ebbero il plauso di Sua Maestà.

Dopo avere assistito ad uno spettacolo cinematografico scientifico, S. M. la Regina, alle 11,30, lasciò i locali dell'Esposizione esprimendo l'augusta Sua soddisfazione e felicitandosi coi membri del Comitato.

Consiglio provinciale. — Presente il prefetto on. Annarotone, si è riunito ieri il Consiglio provinciale di Roma.

Dopo la lettura del verbale della precedente seduta, il presidente avv. Orrei comunicò che, dopo la vittoria di Rodi, venne dalla presidenza inviato il seguente telegramma al generale Ameglio:

« Generale Ameglio - Rodi.

« Sicuro interprete pensiero unanime Consiglio provinciale Roma esprimo a lei onore e decoro della patria viva ammirazione per la nobile vittoria dei soldati d'Italia in codesta isola nella quale due civiltà classiche ebbero luce e resistenza come di una visione storica.

« Vice presidente Consiglio: Orrei ».

Svolte parecchie interpellanze si passò a discutere gli articoli del regolamento del manicomio, approvandosi gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. La seduta, indi, venne tolta.

Per la flotta aerea italiana. — A S. E. il principe di Scalo è pervenuta l'offerta pro-flotta aerea dei membri del Consiglio e dei soci italiani della Camera di commercio di Parigi. I nostri connazionali hanno raccolto 1550 lire.

** La Commissione centrale della Cassa di risparmio di Milano tratterà la proposta di un contributo di 80.000 lire alla sottoscrizione nazionale aperta per offrire allo Stato una flotta aerea e di rinuncia al diritto di assegnare un nome ad alcuni aeroplani. La somma, che sarà indubbiamente votata, verrà versata direttamente al Comitato centrale di Roma.

Marconi a Madrid. — Guglielmo Marconi visitò ieri la stazione radiotelegrafica di Aranjuez, la quale comunica con tutte le stazioni spagnuole, e ritornò poi a Madrid, ove assistette ad una riunione tenuta nella sede della Società radiotelegrafica.

L'infanta Isabella diede un ricevimento in onore di Marconi, col quale lungamente si intrattenne.

Marconi è partito stamane per Lisbona dove dopo domani si imbarcherà per Londra.

Erano a salutarlo alla stazione l'ambasciatore d'Italia e numerose personalità della colonia italiana.

Associazione della stampa. — Sabato 25 corr., alle ore 21,30, nella grande sala dell'Associazione della stampa di Roma, il pubblicista Renato La Valle terrà una conferenza su « La donna turca ».

Gita studentesca. — Il 9 giugno, in occasione della gita che faranno a Terni i componenti il Congresso pro Roma marittima gli studenti del R. istituto superiore di studi commerciali si uniranno alla comitiva, per visitare gli stabilimenti industriali della laboriosa città.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 21. — Non essendo il ministro della guerra ancora in grado di uscire dalla sua camera, il Consiglio dei ministri si è riunito ieri al Ministero della guerra, il che ha dato alla conferenza un carattere di grande importanza, tenendosi per la prima volta il Consiglio dei ministri al Seraschierato.

Oltre che dell'espulsione degli italiani, il Consiglio dei ministri si è occupato anche della situazione in Albania. Il generale Abdullah pasca è stato nominato comandante delle truppe concentrate nella regione di Prizrend e d'Ipek. Si afferma anche che il Consiglio si è occupato di altre questioni importanti.

Il numero degli italiani qui residenti viene stimato a circa 12.000 ed il numero degli italiani in tutta la Turchia a 50.000.

L'ambasciatore austro-ungarico marchese Pallavicini è partito per Vienna per assistere alle nozze di suo figlio.

BUDAPEST, 21. — *Camera dei deputati.* — Subito dopo aperta la seduta, i deputati di estrema sinistra fanno un grande tumulto e gridano tutti: « Chiediamo la parola prima dello svolgimento dell'ordine del giorno ». Il vice presidente Beothy li prega di ascoltare le comunicazioni della presidenza.

Il tumulto continua. Parecchi deputati del partito di Justh vengono richiamati all'ordine. Il deputato Kun del partito di Justh consegna al vice presidente una domanda scritta in cui chiede che si tenga seduta segreta.

Intanto il vice presidente fa leggere una lettera del presidente della Camera, Navay, che annunzia le sue dimissioni. Il presidente del Consiglio dichiara fra grande tumulto che, la decisione di Navay essendo irrevocabile, non resta che prenderne atto.

L'estrema sinistra continua a tumultuare e a chiedere la seduta a porte chiuse. Infine il vice presidente ordina la seduta segreta.

PARIGI, 21. — Il signor Jourdy, ferito nell'incidente ferroviario del ponte Deauville, è morto, ciò che porta a 12 il numero dei morti; parecchi altri feriti sono sempre in grave stato.

LONDRA, 21. — Il primo ministro Asquith e il primo lord dell'ammiraglio Winston Churchill sono partiti per Malta.

SOFIA, 20. — Si ha da Costantinopoli, in data 19:

È giunta notizia alla Sublime Porta che Said Idriss ha riportato una seria vittoria nel Tehama, respingendo le truppe turche.

BERLINO, 21. — *Reichstag*. — Si approva una mozione chiedente che il progetto dell'imposta generale sulla proprietà, il quale colpisce diverse forme di proprietà, venga sottoposto al Reichstag prima del 30 aprile 1913.

Si approva poi per appello nominale con voti 184 contro 169 una altra mozione chiedente che venga ripresentato il progetto che modifica la legge sull'imposta di successione, che fu già presentato dal Consiglio federale al Reichstag il 14 giugno 1909, di guisa che esso possa entrare in vigore per il 1° aprile 1913.

Si approva, malgrado i voti contrari dei socialisti e dei polacchi, in terza lettura, l'insieme del progetto per i nuovi armamenti di terra e di mare.

Il risultato della votazione è accolto da approvazioni e da applausi dei deputati dei vari partiti, tranne i socialisti, i quali l'accolgono con fischi.

PARIGI, 21. — Una viva agitazione ha regnato oggi a palazzo Borbone.

Diversi gruppi della maggioranza si occupavano della designazione del candidato alla presidenza della Camera, ma regnava sempre la più grande confusione, sicché diviene sempre più difficile fare dei pronostici sulla elezione.

Il gruppo radicale-socialista e la sinistra radicale hanno oggi convocato personalmente tutti i deputati dei gruppi repubblicani a riunione plenaria per scegliere il candidato. Tuttavia i membri di questi gruppi sono ben lontani da un accordo.

Presentemente sono in discussione le candidature di Delcassé, di Etienne, di Dechanel, di René Renoult e di Georges Cochery.

Il fatto certo è che nessun gruppo della maggioranza si è accordato sul nome di Delcassé, che pareva avere finora la maggior probabilità di riuscita.

Delcassé, ricevendo stasera gli amici, ha dichiarato che era a disposizione del suo partito, cioè della sinistra radicale, ma questa non essendosi ancora pronunciata, egli attende che si pronuncino. In ogni caso rimane certo che se Delcassé accetterà la candidatura, egli darà subito le dimissioni da ministro della marina.

PARIGI, 21. — Il Comitato dei partiti radicale e radicale-socialista dichiara completamente falsa la voce delle dimissioni da presidente del Comitato di Emilio Combes.

BUDAPEST, 21. — All'odierna seduta della Camera dei deputati assisteva un gran numero di deputati di tutti i partiti.

Appena aperta la seduta, incominciarono subito grandi tumulti. I deputati dei partiti di opposizione chiesero ripetutamente la parola sul regolamento.

Il vice presidente ha comunicato poi fra nuovo tumulto la lettera di dimissioni del presidente della Camera, il quale dichiara di ritirarsi poiché l'attuale situazione politica gli rende impossibile mantenere ulteriormente la presidenza.

Ha preso quindi la parola il presidente del Consiglio Lukacs, il cui discorso però non si è potuto udire a causa delle continue grida dell'opposizione.

Parecchi deputati dell'opposizione sono stati richiamati all'ordine.

Quindi è stata ordinata la seduta segreta, la quale più tardi è stata dichiarata di nuovo pubblica.

Il deputato justiano Bakonyi ha detto: Se il presidente ha dato le sue dimissioni, ciò significa che la maggioranza ha intenzione di affidare la presidenza a un successore, dal quale il regolamento non verrà adoperato come dal predecessore.

Fra le urla dei deputati dei partiti di opposizione il presidente ha sospeso la seduta.

Aprata di nuovo la seduta, dopo che ebbero parlato parecchi deputati, la seduta è stata sospesa ancora una volta per la compilazione del processo verbale, che è stato quindi approvato, fra le grida di evviva e i battimani della destra.

La seduta è stata poi tolta.

PARIGI, 21. — *Camera dei deputati*. — Quasi tutti i ministri sono al banco del Governo. I deputati giungono in grandissimo numero.

Etienne, primo vice presidente, fra grande silenzio, legge l'elogio funebre del defunto presidente della Camera, Brisson. Etienne ricorda il lutto che ha colpito la Camera ed il paese intero. Tutta la vita di Brisson, egli dice, è stata una vita di bontà e di volontà. Egli seguì sempre la via retta, ignorando l'indecisione che paralizzava, il dubbio che scuote, il pessimismo che deprime; le sue forti convinzioni gli dettero una specie di serenità. La Camera non può che essere unanime nel riconoscere la fermezza delle sue convinzioni e la dirittura del suo carattere.

Etienne conclude dicendo che Brisson fu retto ed irreprensibile. Egli fu un gran presidente, un gran francese e fu un probo.

La Camera ascolta con rispettoso silenzio l'elogio funebre del presidente defunto, ed il discorso di Etienne è a varie riprese applaudito.

Alla fine l'elogio funebre di Brisson è applaudito da quasi tutta la Camera. Soltanto i socialisti e la destra non si associano all'applauso.

Etienne dà quindi lettura delle condoglianze dei Parlamenti esteri e propone che la Camera tolga la seduta in segno di lutto.

La Camera approva la proposta; la seduta è tolta.

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni*. — Buxton disse che la Germania ha proposto alla Gran Bretagna di convocare una conferenza internazionale per concludere un accordo circa i mezzi per tutelare le vite umane in mare.

Buxton prosegue dicendo: L'Inghilterra e la Germania si occupano insieme della convocazione di questa conferenza. Ciò non impedisce al *Board of Trade* di prendere provvisoriamente le misure che giudicherà necessarie.

Il 95 0/0 degli armatori di 651 piroscafi da 1500 tonnellate in su che traversano l'Oceano, hanno promesso di munire i loro vapori di canotti da salvataggio e di zattere in numero sufficiente da poter salvare tutte le persone che si trovano a bordo, in caso di un accidente.

La data della conferenza non è ancora stabilita. L'Inghilterra è presentemente in trattative con la Germania, nè ha comunicato ancora con alcun'altra potenza a questo riguardo.

Non vi è materia a gelosia internazionale, soggiunge Buxton; è certo che dopo la lezione del *Titanic* tutte le nazioni giungeranno ad un accordo.

BRESLAVIA, 21. — Il cardinale Kopp è stato operato oggi a mezzogiorno. L'operazione è riuscita. Stasera la temperatura è 37,6. Le condizioni del cuore sono soddisfacenti.

COSTANTINOPOLI, 21. — L'Ambasciata tedesca non ha ricevuto ancora la notificazione della espulsione degli italiani.

Si assicura che il Ministero degli esteri prepara una circolare annunciante l'espulsione degli italiani, che verrà comunicata a tutti i rappresentanti ottomani e probabilmente anche a tutte le Ambasciate a Costantinopoli.

PARIGI, 21. — Secondo una nota comunicata ai giornali, il ministro della marina, Delcassé, al quale numerosi deputati avevano chiesto di porre la sua candidatura alla presidenza della Camera, ha declinato formalmente tale onore.

LONDRA, 21. — I giornali annunciano che lord Haldane, ministro della guerra, partirà stasera per la Germania, e si tratterà dieci o dodici giorni per affari puramente privati.

MOGADOR, 21. — Il caid Goundaly, venuto dalla regione di Atlante, si è accampato presso Marrakesch.

Si dice che egli farebbe causa comune col caid Mohamed Heiba, recentemente proclamato Sultano a Tizinit.

GLASGOW, 22. — Bonar Law, capo del partito conservatore, parlando dinanzi all'Associazione unionista, ha detto che la situazione all'estero è grave.

Perciò la Gran Bretagna pensa alla sua sicurezza. Il primo lord dell'ammiragliato, con i suoi discorsi e con i suoi atti, ha dimostrato di comprendere la grave responsabilità che gli incombe.

Però oltre alla marina, anche la politica estera ha per la Gran Bretagna una notevole importanza. Non è più il tempo in cui essa poteva rimanere in uno splendido isolamento. Io non criticherò mai, ha detto Bonar Law, la politica estera del Governo. Sir Edward Grey la dirige come esige il nostro patriottismo; la politica estera è al disopra delle questioni di partito. Essa deve proseguire con uno spirito di continuità che è essenziale al bene del paese. Sir Edward Bey può essere sicuro di tutto l'appoggio del partito conservatore. Le critiche mosse alla sua politica provengono da una piccola frazione del partito, ma Sir Edward Grey le apprezza come meritano.

PIETROBURGO, 22. — Il presidente del Consiglio Jocofoff, parlando della chiusura dei Dardanelli al sesto congresso dei rappresentanti dell'industria e del commercio, dichiara che è necessario considerare la questione in tutti i suoi particolari e in tutta la sua delicatezza.

La questione dei Dardanelli ha una grande importanza politica che il Governo riconosce completamente. Ciò è provato dalla sua primitiva domanda di eliminare le difficoltà che sarebbero derivate dalla proposta di includere il grano fra le materie considerate come contrabbando di guerra e dalla insistenza con la quale richiese la riapertura dei Dardanelli, la quale fu ottenuta, quantunque molto più tardi di quanto sarebbe stato desiderabile.

La possibile ripetizione di un tale avvenimento costituirebbe un fatto di una importanza politica considerevole, che preoccupa il Governo. Nondimeno la soluzione della questione non dipende dalla nostra volontà individuale, ma piuttosto dall'insieme delle circostanze politiche che dominano l'Europa da 65 anni.

Il presidente del Consiglio esorta perciò a non allargare le discussioni in proposito oltre i limiti convenienti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

tel R. Osservatorio del Collegio romano

21 maggio 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.50
Il barometro a 0°, in millimetri	756.62
Termometro centigrado al nord	23.0
Tensione del vapore, in mm.	11.31
Umidità relativa, in centesimi	52
Vento, direzione	S
Velocità in km.	debolissimo
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	23.3
Temperatura minima	12.1
Pioggia in mm.	—

21 maggio 1912.

In Europa: pressione massima di 765 sulla penisola Balcanica e Grecia, minima di 754 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a 4 mm. sul Veneto; temperatura prevalentemente aumentata; pioggerelle sparse; qualche temporale in Sicilia.

Barometro: massimo a 763 all'estremo sud e Sicilia, livellato altrove intorno a 762.

Probabilità: venti deboli o moderati tra sud e levante; cielo nuvoloso con qualche temporale, specialmente al nord.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 maggio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima - nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	19 6	15 8
Genova	coperto	calmo	21 0	15 7
Spezia	coperto	calmo	21 2	13 3
Cuneo	3/4 coperto	—	22 5	13 9
Torino	3/4 coperto	—	23 0	15 5
Alessandria	3/4 coperto	—	25 7	13 3
Novara	3/4 coperto	—	27 8	15 0
Domodossola	coperto	—	24 5	12 9
Pavia	1/2 coperto	—	26 5	10 8
Milano	3/4 coperto	—	27 7	17 0
Como	3/4 coperto	—	26 0	16 0
Sondrio	coperto	—	22 8	15 2
Bergamo	coperto	—	23 0	15 3
Brescia	3/4 coperto	—	25 3	13 2
Cremona	3/4 coperto	—	27 2	16 4
Mantova	coperto	—	25 2	16 2
Verona	1/4 coperto	—	24 9	17 2
Belluno	3/4 coperto	—	22 0	12 9
Udine	1/2 coperto	—	23 0	12 8
Treviso	coperto	—	26 0	14 4
Venezia	coperto	calmo	21 0	15 8
Padova	coperto	—	22 4	15 5
Rovigo	coperto	—	25 4	14 0
Piacenza	coperto	—	23 9	14 1
Parma	3/4 coperto	—	24 5	15 2
Reggio Emilia	coperto	—	24 2	13 6
Modena	coperto	—	23 4	15 4
Ferrara	coperto	—	23 6	14 0
Bologna	nebbioso	—	22 5	16 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/2 coperto	—	22 8	14 6
Pesaro	coperto	calmo	22 0	11 2
Ancona	coperto	calmo	21 9	10 3
Urbino	3/4 coperto	—	20 5	14 4
Macerata	3/4 coperto	—	22 3	15 6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3/4 coperto	—	23 0	13 0
Camerino	coperto	—	21 6	13 5
Lucca	coperto	—	25 0	11 9
Pisa	nebbioso	—	25 7	10 0
Livorno	coperto	calmo	24 0	12 5
Firenze	coperto	—	25 4	12 5
Arezzo	3/4 coperto	—	24 4	12 8
Siena	3/4 coperto	—	23 9	13 5
Grosseto	1/4 coperto	—	25 9	12 0
Roma	coperto	—	24 4	12 1
Teramo	1/2 coperto	—	24 0	13 3
Chieti	1/4 coperto	—	23 4	17 0
Aquila	3/4 coperto	—	20 5	10 1
Agnone	sereno	—	21 9	11 9
Foggia	1/4 coperto	—	26 0	9 1
Bari	sereno	calmo	22 8	14 6
Locce	1/2 coperto	—	27 4	13 0
Caserta	1/4 coperto	—	26 8	13 5
Napoli	sereno	calmo	24 2	16 1
Benevento	1/2 coperto	—	24 2	10 9
Avellino	sereno	—	22 7	8 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	21 7	12 9
Cosenza	sereno	—	26 0	12 0
Tiriolo	sereno	—	19 0	11 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	26 0	17 0
Palermo	coperto	calmo	28 3	12 2
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	21 8	16 2
Caltanissetta	sereno	—	20 3	17 0
Messina	1/4 coperto	calmo	23 3	13 2
Catania	1/4 coperto	calmo	21 8	14 5
Siracusa	1/4 coperto	calmo	23 2	12 0
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	26 0	10 0
Sassari	coperto	—	23 2	15 9